SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 2015, n. **61**.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale, anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonché le modalità di svolgimento del relativo concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

2. Il presente regolamento individua altresì i titoli per l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualità di atleta o di tecnico, del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Il tecnico è una figura professionale che si individua esclusivamente per la funzione svolta. L'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualità di tecnico, è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e avviene unicamente con le modalità di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i limiti di età previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, con le seguenti deroghe:

a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro stabilito dal decreto della Presidenza del

Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso corporeo, la normalità del senso luminoso e cromatico, l'acutezza visiva e la capacità uditiva.

2. Con riferimento alle cause di non idoneità per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualità di atleta, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

Art. 3.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate dai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) le modalità di svolgimento del concorso;

c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

d) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, nonché i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:

a) un dirigente ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'ufficio per le attività sportive del Dipartimento;

b) un dirigente del Dipartimento.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.

3. L'incarico di componente della commissione esaminatrice è attribuito a titolo gratuito.

Art. 5.

Titoli

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, si terrà conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopra indicato.

3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di atleta, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella A di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di tecnico, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 6.

Graduatorie

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola disciplina, sul bando di concorso.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.vigilfuoco.it
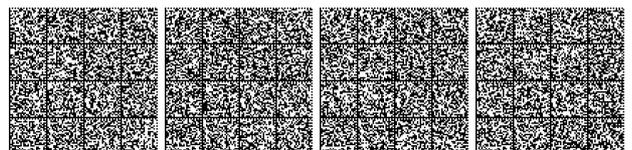
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Interno, foglio n. 937

TABELLA A
(articoli 3 e 5)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.

2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.

3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.

5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12.

6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.

7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.

8. Componente la squadra nazionale assoluta — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.

9. Componente la squadra nazionale di categoria — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.

10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.

11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.

12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti, qualora conseguito da un atleta tesserato per un G.S. VV.F. di un Comando Provinciale da almeno due anni, dà luogo alla maggiorazione del 10% del punteggio.

13. Il tesseramento, da almeno due anni, per un G.S. VV.F., a parità di punteggio totale nella valutazione dei titoli posseduti, costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.

B) CATEGORIA II

TITOLI CULTURALI.

1. (*) Diploma di laurea: punti 2:

a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;

b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.

2. (*) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.

3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

TABELLA B
(articolo 5)

TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITÀ DI TECNICO, DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

TITOLI FEDERALI.

1. Qualifica di tecnico della F.S.N.

2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.

3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.

4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.

5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q.

(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
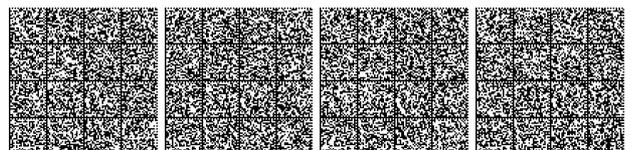
TITOLI CULTURALI.

6. Diploma ISEF.

7. Laurea triennale in Scienze Motorie.

8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.

9. Laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata.

10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attività sportiva.

11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attività sportiva.

12. Laurea triennale in disciplina non attinente l'attività sportiva.

13. Laurea magistrale in disciplina non attinente l'attività sportiva.

ALTRI TITOLI.

14. Componente dello staff tecnico nazionale della competente Federazione sportiva.

15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.) di carattere nazionale.

16. Attestazione da parte della competente F.S.N. di tecnico di atleta di interesse nazionale.

17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.».

«Art. 146 *(Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità)*. — 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera *c)*, è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».

«Art. 147 *(Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'art. 145, comma 2.
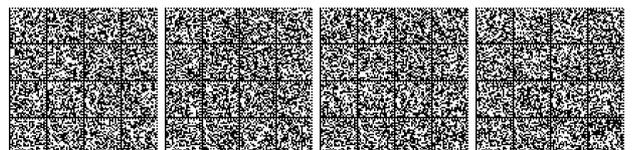
2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'art. 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'art. 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è il seguente:

«Art. 28 *(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2008, n. 249.

— Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013 (Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2013, n. 296.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1987, n. 236.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità)*. — 1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) piena integrità psichica;

c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;

e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;

f) acutezza visiva:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.».

— Il testo del punto 4, dell'allegato B, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 è il seguente:

«4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

15G00072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2015.

Scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cui è seguita l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Napoli il 7 gennaio 2015, nei confronti di numerose persone ritenute organiche o contigue alla criminalità organizzata, sono emerse forme di ingerenza della camorra nell'amministrazione dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Considerato, altresì, che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono l'Azienda ospedaliera a pesanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione e il buon andamento;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della camorra arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione si rende necessario lo scioglimento dell'organo di direzione generale e la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano;

Visti gli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

L'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano è sciolto, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Le funzioni dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta sono affidate ad una commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Cinzia Guercio, prefetto;

dott. Michele Ametta, dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;

ing. Leonardo Pace, coordinatore tecnico del Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale Campania-Puglia-Basilicata e Molise.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione esercita le funzioni dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge nonché ogni altro potere o incarico connesso.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Interno, foglio n. 933

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è inserita in un contesto socio ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica.

Il 21 gennaio 2015, in base alle risultanze di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Napoli il 7 gennaio 2015, che ha portato all'arresto di ventiquattro persone ritenute organiche o contigue alla criminalità organizzata — tra cui figurano dirigenti e dipendenti dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano — accusate di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, con l'aggravante del metodo mafioso.

In particolare, ai predetti soggetti è stata contestata la circostanza di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica cosiddetta dei casalesi e, nello specifico, la fazione facente capo ad un noto esponente camorrista operante nel territorio di Caserta e in quelli limitrofi.

Sulla base del quadro indiziario sopra delineato, il prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, del Procuratore aggiunto *pro-tempore* presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli delegato per Caserta e del Capo Centro della Direzione investigativa antimafia della regione Campania, ha redatto la relazione datata 2 marzo 2015, che forma parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di amministratori e dirigenti dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, ritenendo presenti nel caso di specie i motivi di urgente necessità di cui al comma 12 dell'art. 143 citato, il prefetto — con decreto del 2 marzo 2015 — ha sospeso l'organo di direzione della predetta Azienda ospedaliera, nominando tre commissari prefettizi per la provvisoria amministrazione della struttura, con gli stessi poteri attribuiti all'organo sospeso.
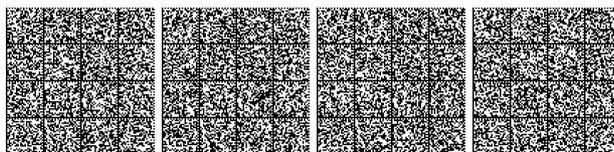
La menzionata inchiesta costituisce un segmento di un più ampio filone di indagini svolte dai ROS dei Carabinieri di Napoli — che, già in passato, avevano comportato l'emanazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di centoventi persone — a seguito dell'ingerenza della camorra casalese nelle attività imprenditoriali casertane.

Nel corso delle indagini dei ROS, il 27 marzo 2013, l'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è risultata destinataria di un provvedimento emesso dalla Direzione investigativa antimafia di Caserta, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, finalizzato al rilascio di copie di atti concernenti affidamenti di gare, incarichi ed appalti. Le investigazioni riguardavano i delitti di cui agli articoli 110, 513-*bis*, e 513 c.p., aggravati dal metodo mafioso, in relazione a condotte di turbativa di incanti e di affidamenti di lavori ad un cartello di imprese gestito dal clan dei casalesi.

Le predette investigazioni hanno anche portato all'esecuzione, nel novembre 2013, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti alcuni soggetti che sono stati poi coinvolti nell'ultima indagine della Direzione distrettuale antimafia, terminata con l'emanazione delle recenti misure restrittive della liberà personale del gennaio 2015.

Si tratta dell'allora direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Caserta, del direttore amministrativo della ASL di Caserta e di un consigliere regionale, cui sono state contestate le ipotesi di reato di abuso di ufficio, turbativa d'asta, corruzione, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

L'Azienda ospedaliera è stata anche oggetto di un accesso ispettivo, disposto dal prefetto di Caserta il 4 luglio 2013, le cui risultanze non avevano dato luogo all'adozione del decreto presidenziale di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, atteso che — all'epoca — la fattispecie non presentava i requisiti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dal comma 1 dello stesso art. 143, a riprova dei collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero delle forme di condizionamento dei vertici dell'Azienda ospedaliera.

Conseguentemente, con decreto ministeriale dell'11 marzo 2014, il procedimento avviato nei confronti dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ai sensi del richiamato art. 143, è stato dichiarato concluso.

Sull'attività amministrativa dell'Azienda è stato comunque disposto dal prefetto di Caserta un attento monitoraggio, con particolare riguardo all'operato dei nuovi organi dirigenziali dell'amministrazione, che si sono insediati il 1° luglio 2014, ai quali è stata raccomandata la sollecita adozione di ogni strumento utile a prevenire forme di corruzione.

È stata suggerita la necessità di provvedere alla rotazione degli incarichi interni, all'adozione del piano anticorruzione, all'adesione alla stazione unica appaltante e al protocollo di legalità, nonché al monitoraggio sistematico delle gare di appalto e degli affidamenti, attraverso i sistemi informativi dedicati. A tal riguardo, all'epoca era già in via di sperimentazione da parte delle prefetture campane e dei comuni gestiti da commissioni straordinarie, un protocollo d'intesa anticorruzione, proposto dalla prefettura di Napoli, con l'adesione dell'ANCI, che anche la regione Campania aveva manifestato l'intenzione di sottoscrivere.

In esito alle raccomandazioni, a fronte di una situazione nota che avrebbe richiesto interventi urgenti di risanamento dell'amministrazione, il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera ha sottoscritto soltanto il protocollo di legalità, il 10 dicembre 2014.

Con l'emanazione della citata ordinanza di custodia cautelare del 7 gennaio 2015, attraverso intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, e con registrazioni audio e video, è stata ampiamente documentata l'ingerenza del clan all'interno della struttura ospedaliera, con la creazione di una pervasiva e consolidata rete di connivenze e collusioni, sotto la regia della camorra casalese, per assicurare al clan stesso il controllo degli appalti pubblici garantendo, nel contempo, al sodalizio la fruizione di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita.

In tale ambito, sono state sottoposte ad indagine tre gare di appalto relative all'affidamento dei servizi di gestione, presidio e manutenzione degli impianti elevatori dell'Azienda ospedaliera Caserta, di manutenzione degli immobili, con l'esecuzione di lavori edili ed affini presso il nosocomio di Caserta, nonché di mantenimento degli immobili, attraverso interventi di tinteggiatura e lavorazioni affini.

È emersa la responsabilità del dirigente del Dipartimento di ingegneria ospedaliera del nosocomio, indicato dal prefetto di Caserta quale stabile coadiutore nell'illecito affidamento di lavori e servizi in favore del gruppo camorrista egemone. Peraltro, il dirigente in questione ha ricoperto lo stesso incarico dal giugno 2006 al dicembre 2014, confermato da ultimo dal nuovo direttore generale con delibera del 6 agosto 2014.

Analoghe responsabilità risultano a carico di alcuni dipendenti e di componenti di una delle commissioni aggiudicatrici delle gare.

Secondo l'ipotesi accusatoria, sostanzialmente confermata dal tribunale del riesame, i predetti — in concorso tra loro e, in un caso, anche in concorso con un soggetto che interveniva per conto del clan — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui sopra al fine di garantire l'aggiudicazione dell'appalto ad imprese contigue alla criminalità organizzata.

Due di queste ditte sono state sottoposte a sequestro preventivo.

Le vicende che hanno interessato l'Azienda ospedaliera sono state oggetto di esame anche dell'Autorità nazionale anticorruzione che, a seguito di un accesso ispettivo presso gli uffici aziendali, ha riscontrato un perdurante stato di inadempimento nell'adozione di reali misure anticorruzione e di tutela della trasparenza, che sono risultate carenti, con specifico riguardo al conferimento degli incarichi e agli acquisti di beni e servizi compiuti nel corso del 2014.

In particolare, dette carenze, secondo la predetta Autorità nazionale sono sintomatiche di una costante sottovalutazione del rischio, i cui effetti si trovano ora ad essere amplificati in misura esponenziale *ab externo*, per come emerge diffusamente dall'ordinanza emessa dal GIP presso il tribunale di Napoli, da una consolidata penetrazione della criminalità organizzata in tutti i meccanismi di gestione politico amministrativa dell'ente.

Quanto alla gara per l'affidamento della gestione, del presidio e della manutenzione degli impianti elevatori, la stessa Autorità nazionale ha chiesto al prefetto di Caserta di adottare la misura di cui all'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, provvedendo direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto.

Il prefetto ha quindi adottato apposito decreto in data 11 febbraio 2015, nominando tre amministratori straordinari, con l'incarico di completare l'appalto, in via provvisoria e straordinaria.

Le indagini della magistratura hanno riguardato anche gli affidamenti in favore di un ristretto numero di ditte che, dal 2006, si sono aggiudicate molti degli interventi disposti dall'Azienda ospedaliera e che sono state qualificate come contigue alla criminalità organizzata.

Le predette imprese sono risultate beneficiarie del 70% dell'intero importo dei lavori eseguiti dall'ente, peraltro di rilevante importo, commissionati nel periodo 2008-2013.

Emblematica è la circostanza che — come evidenziato dal prefetto di Caserta — l'Azienda sia ricorsa al frazionamento delle opere di propria competenza, affidando gli interventi in via diretta ed evitando in tal modo di procedere a gara pubblica.

Gli elementi posti a sostegno dell'ordinanza di custodia cautelare comprovano la sussistenza di un sistema di controllo capillare degli appalti da parte del clan camorrista egemone che, infiltrandosi all'interno dell'Azienda ospedaliera, ha tratto vantaggio da una rete di connivenze e collusioni tra la politica, l'imprenditoria e l'amministrazione.

Rileva, in tal senso, nella rappresentazione complessiva fornita dal provvedimento cautelare, la presenza all'interno della struttura aziendale di due persone che hanno svolto un ruolo di intermediazione con la locale criminalità organizzata, collocati a capo di uffici nevralgici dell'amministrazione aziendale.

Gli indizi di ingerenza camorristica nella gestione amministrativa della struttura ospedaliera, analiticamente e dettagliatamente esaminati nella relazione del prefetto di Caserta, portano a ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'intervento dello Stato mirato a prevenire ed a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata a livello locale, a ripristinare la legalità ed a recuperare la struttura pubblica ai propri fini istituzionali.

La compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei servizi relativi a diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell'ente ad una gestione ordinaria delle proprie attività, con il miglioramento dell'offerta all'utenza, rappresentano gli ambiti entro i quali si articola la previsione recata dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 146, anche agli organi delle aziende ospedaliere.
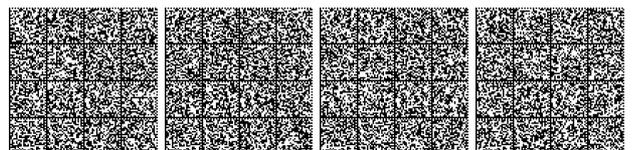
Per le considerazioni suesposte si ritiene necessario provvedere ad eliminare, attraverso lo scioglimento dell'organo di direzione generale e la nomina di una commissione straordinaria cui affidare le funzioni da questo esercitate, ogni motivo ulteriore di deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa dell'ente, a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese nell'ambito territoriale di utenza dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

Prot. n. 478/ O.E.S.

Caserta, 2 marzo 2015

Al sig. Ministro dell'interno
Roma

OGGETTO: Azienda ospedaliera «Sant'Anna e San Sebastiano» di Caserta - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, decreto legislativo n. 267/2000.

Di seguito alla relazione prot. n. 367/O.E.S. del 15 febbraio 2014, a suo tempo trasmessa a codesto Ministero, concernente le risultanze dell'accesso ispettivo, effettuato nel corso del secondo semestre del 2013, presso l'Azienda ospedaliera in oggetto, si formula proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo n. 267/2000, in forza delle seguenti argomentazioni.

Si ritiene utile, per una più esaustiva ed organica esposizione, fornire una rappresentazione completa delle tappe salienti della vicenda, a partire da marzo 2013, quando la Direzione investigativa antimafia, su delega della D.D.A. di Napoli, dava esecuzione ad un provvedimento di acquisizione di atti presso la citata Azienda, nell'ambito di indagini concernenti affidamenti di gare, incarichi ed appalti.

In proposito, interessata l'A.G. procedente ai fini dell'acquisizione di ogni utile elemento informativo e di valutazione, si apprendeva che le indagini, coperte da segreto istruttorio, riguardavano i delitti ex articoli 110, 513-*bis* e 513 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7, legge n. 203/1991, in relazione a condotte di turbativa degli incanti e di affidamenti di lavori ad un cartello di imprese gestito dal «clan dei casalesi».

Tale situazione, esaminata in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia del 22 maggio 2013, veniva ritenuta meritevole di approfondimento, in quanto potenzialmente sintomatica di interferenze di sodalizi malavitosi nell'attività gestionale della suddetta Azienda ospedaliera e, pertanto, sulla scorta delle conformi indicazioni emerse in seno alla predetta riunione tecnica, in data 24 maggio 2013, veniva formulata richiesta di delega di accesso ispettivo.

La commissione di indagine, all'uopo costituita, faceva pervenire la sua relazione in data 2 gennaio 2014.

Gli esiti dei lavori svolti dalla citata commissione hanno, quindi, costituito oggetto di esame in due distinte riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutesi il 5 e il 13 febbraio 2014, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine provinciali, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, il Procuratore aggiunto *pro-tempore* della DDA di Napoli delegato per Caserta, il Capo Centro DIA della regione Campania e i componenti della commissione di indagine.

Invero, il quadro delineato dalla commissione di indagine, che si era concentrato sugli atti di gara e sul conferimento di incarichi dirigenziali nel periodo 2008/2013, si presentava estremamente critico sotto il profilo della legittimità e correttezza della gestione, in quanto l'attività svolta negli anni di riferimento appariva condotta in diffuso spregio della normativa vigente in materia di appalti nonché delle norme in materia di trasparenza e imparzialità della P.A., risultando, tra l'altro, che un numero ristretto di sole dieci ditte era stata beneficiaria del 70% dell'intero importo corrisposto nello stesso periodo (pari a oltre 60 milioni di euro); la situazione, peraltro, appariva suscettibile di ulteriori sviluppi, stante l'indagine penale in corso sui cui esiti, ancora parziali, la stessa magistratura distrettuale, nell'ambito delle sue prerogative salvaguardate dal citato art. 143 TUEL, riteneva in quel momento di opporre il segreto istruttorio per non comprometterne l'esito.

Come noto, la normativa vigente in materia, e l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, ai fini della legittimità del provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, richiedono espressamente l'individuazione di elementi concreti, univoci e rilevanti in ordine all'ipotesi di ingerenza della criminalità organizzata in contesti pubblici, per condizionarne l'azione, pur non dovendosi raggiungere la certezza della prova richiesta dal giudizio penale, trattandosi di misura che opera nel campo della prevenzione.

Tenuto conto, in particolare, del fatto che l'art. 143 TUEL, terzo comma, prevede che «... Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica ...», il CPOSP, integrato come sopra, nel quadro di forte criticità amministrativa sopradescritta, suscettibile di apprezzamento sotto diversi profili, ha tenuto le due distinte riunioni con lo scopo precipuo di promuovere ogni ulteriore approfondimento in ordine alla sussistenza dei predetti indizi concreti, univoci e rilevanti di condizionamento della criminalità organizzata su specifici appalti, disponendo integrazioni istruttorie con particolare riferimento ai soggetti titolari del numero ristretto di ditte beneficiarie della gran parte degli affidamenti, che erano state evidenziate nella relazione rassegnata dalla commissione di indagine.

Infatti, nel corso della prima delle due riunioni suindicate del CPOSP sono stati disposti ulteriori accertamenti sul conto dei titolari delle ditte in questione, sia sulla base di eventuali ulteriori risultanze agli atti delle Forze dell'ordine e di atti comunque in possesso della magistratura, per quanto ostensibili, nonché di mirati approfondimenti con altre prefetture per i profili della documentazione antimafia.

Nella successiva riunione del 13 febbraio, il Comitato, esaminati gli elementi raccolti, invero di non rilevante e univoca significatività, all'unanimità, ha espresso il parere che, allo stato, non sussistessero i «concreti, univoci e rilevanti indizi» di condizionamento della criminalità organizzata sull'Azienda ospedaliera in questione, tali da poter giustificare la proposta di un provvedimento di rigore ex art. 143 TUEL, ferma restando la possibilità di reiterazione dell'accesso, in presenza di nuovi spunti, ovvero di diretta assunzione di provvedimenti di rigore sulla base di gravi, nuovi elementi sopravvenuti, desumibili anche da sviluppi delle indagini in corso.

Copia della citata relazione di accesso è stata intanto inviata, a richiesta, in data 27 febbraio 2014, alla Corte dei conti.

Nella proposta *de qua* il CPOSP non mancò, inoltre, di sottolineare la necessità anche di uno stretto monitoraggio dell'attività amministrativa dell'Azienda ospedaliera, esigenza rappresentata, quindi, nelle sedi competenti e, in particolare, alla nuova dirigenza dell'Azienda ospedaliera, insediatasi il 1° luglio 2014, cui fu suggerita, tra l'altro, la sollecita adozione di tutti gli strumenti di prevenzione anticorruzione (Piano triennale anticorruzione, rotazione degli incarichi, ecc. ...) e fu rappresentata la possibilità di adesione alla SUA (Stazione unica appaltante) e al connesso protocollo di legalità, nonché al monitoraggio sistematico delle gare e degli affidamenti, preferibilmente attraverso l'utilizzazione di sistemi infrantativi dedicati; era, infatti, allora già in sperimentazione da parte delle prefetture della Campania, coni quattordici comuni all'epoca retti da commissioni straordinarie a seguito di scioglimento intervenuto ex art. 143 TUEL, il protocollo di intesa anticorruzione sottoscritto il 26 giugno 2013, su input della Prefettura di Napoli, cui aveva aderito anche l'ANCI e cui la regione Campania aveva manifestato al Prefetto di Napoli la volontà di aderire.

Il 28 agosto 2014, il nuovo Direttore generale dell'Azienda ospedaliera ha manifestato alla Prefettura l'intento di aderire al solo Protocollo di legalità, formalizzando la relativa deliberazione di adesione il successivo 21 novembre e procedendo alla sottoscrizione il 10 dicembre 2014.

Nel frattempo, gli sviluppi dell'indagine della DDA di Napoli hanno comportato, da ultimo, l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare n. 9/15 (allegato 1), emessa dal Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2015 ed eseguita il 21 gennaio 2015, relativa a ventiquattro ordini di custodia cautelare (dieci in carcere e quattordici ai domiciliari) di altrettanti indagati, ritenuti organici o contigui alla criminalità organizzata,
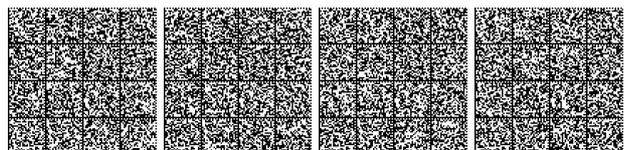
con accuse che vanno dall'associazione mafiosa, alla corruzione, turbativa d'asta, abuso ufficio, questi ultimi reati con l'aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991, per aver commesso il fatto allo scopo di favorire l'organizzazione camorristica cosiddetta dei casalesi ed in particolare la fazione facente capo a Michele Zagaria, operante nel territorio di Caserta e comuni limitrofi.

L'inchiesta, denominata «Sogno», si inserisce in un più ampio filone di indagini — cd. «Normandia 2» — svolte dal ROS CC di Napoli su ingerenze dell'associazione camorristica dei casalesi, nelle attività imprenditoriali, che ha già comportato l'adozione di due distinti provvedimenti cautelari, con l'arresto di circa centoventi persone (tra cui *omissis*, già consigliere regionale dell'UDEUR nel 2005).

Nell'ambito dello stesso filone investigativo, più di recente (novembre 2013), era stata, inoltre, adottata altra OCC, emessa anche nei confronti di alcuni dei soggetti ora indagati nell'ambito dell'operazione «Sogno», ovvero *omissis*, *omissis* e *omissis*, rispettivamente, all'epoca, Direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Caserta, Direttore amministrativo ASL Caserta e consigliere regionale PDL, cui erano contestate ipotesi di reato quali abuso di ufficio, turbativa d'asta, corruzione, con l'aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991.

Ebbene, tale complessa attività di indagine — come già detto — è, da ultimo, sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare n. 9/15, in cui l'ingerenza del clan, particolarmente del gruppo Zagaria, nella struttura ospedaliera è stata ricostruita e ampiamente documentata con gli strumenti tipici dell'investigazione penale, quali testimonianze, intercettazioni telefoniche e ambientali, registrazioni audio e video, che forniscono una solida base ad un'interpretazione univoca della documentazione a suo tempo acquisita.

Sulla scorta di tali riscontri, infatti, nella motivazione dell'OCC, che si intende qui integralmente richiamata, viene sottolineato che nell'Azienda ospedaliera in questione vi era una pervasiva e consolidata rete di connivenze e collusioni venutasi a creare, sotto la regia dei boss della camorra casalese, tra appartenenti al mondo della pubblica amministrazione, della politica e dell'imprenditoria. In particolare, il GIP ha puntualmente evidenziato come nell'Ospedale in questione si era instaurato un «sistema» di controllo capillare degli appalti da parte del gruppo «Zagaria». Sulla base di tali elementi, tra l'altro, con decreto in data 23 gennaio 2015 è stata dichiarata dalla scrivente ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge Severino, la sussistenza della causa di sospensione dalla carica elettiva del consigliere provinciale *omissis*, colpito da provvedimento di custodia cautelare in carcere il 21 gennaio u.s., confermato in sede di riesame nella camera di consiglio seguita all'udienza del 9 febbraio 2015, in quanto gli viene contestato il reato di cui all'art. 416-*bis*, commi 1 e 3, «per avere partecipato, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso denominata clan dei casalesi ...».

Al centro dell'inchiesta sono tre gare di appalto e affidamenti di lavori assegnati, a partire dal 2006, sempre alle stesse ditte, che l'indagine ha qualificato come contigue alla criminalità organizzata, ricorrendo talvolta all'artificioso frazionamento delle opere da eseguire, così da evitare la gara pubblica e procedere, per contro, all'affidamento diretto dei lavori.

Emblematiche, come già sopra evidenziato, sono le vicende relative a tre gare di appalto:

gara di appalto indetta dall'Azienda ospedaliera con delibera n. 8 del 7 gennaio 2013, relativa all'affidamento del servizio di gestione, presidio e manutenzione degli impianti elevatori ubicati presso l'Azienda ospedaliera di Caserta, aggiudicata nel luglio 2014, dopo che i lavori della commissione di gara si sono protratti per ben quattordici mesi, per un importo complessivo di euro 1.015.200,00 (oltre *IVA)*, così suddiviso: euro 828.200,00, per presidio, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento e gestione; euro 187.000,00 per interventi di riparazione, riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo. Per detta gara è stato contestato al dirigente *omissis*, ai dipendenti *omissis* e *omissis* e a *omissis*, rappresentante della *omissis*, ditta aggiudicataria, il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 61, n. 9, 353-*bis* cp, 7 legge n. 203/1991 perché «in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui sopra al fine di garantire l'aggiudicazione dell'appalto alla società *omissis* di *omissis* « [cfr pagg. 4-5 OCC 9/153]. La ditta in questione non figura tra quelle sottoposte a sequestro preventivo. L'Autorità nazionale anticorruzione, con nota in data 5 febbraio u.s., ha richiesto a questa Prefettura l'adozione della misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera *b)* della legge n. 114/2014, cui si è provveduto con decreto prefettizio n. 7752/2015 in data 11 febbraio 2015; il Tribunale del riesame ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio;

gara di appalto indetta dall'Azienda ospedaliera con delibera n. 30 del 15 gennaio 2013, relativa all'affidamento delle manutenzioni degli immobili, consistenti in lavori edili e lavori affini presso l'Ospedale di Caserta del valore di 150.000,00 euro, oltre IVA. Per detta gara è stato contestato al dirigente *omissis* e ai dipendenti *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, a *omissis* e *omissis*, componenti della commissione esaminatrice, a *omissis*, *omissis* e *omissis*, soci della *omissis*, *omissis*, amministratore unico della predetta società, il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1, 61, n. 9, 353-*bis* e 353, commi 1 e 2 cp, 7 legge n. 203/1991 perché «in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui sopra al fine di garantire l'aggiudicazione dell'appalto alla società *omissis*» [cfr pag. 4 OCC 9/15]. La ditta in questione figura tra quelle sottoposte a sequestro preventivo; il Tribunale del riesame ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio;

gara di appalto indetta dall'Azienda ospedaliera con delibera n. 31 del 15 gennaio 2013, relativa all'affidamento delle manutenzioni degli immobili, consistenti in lavori di tinteggiatura e lavorazioni affini del valore di 450.000,00 euro, oltre IVA, relativa a tre annualità. Per detta gara è stato contestato al dirigente *omissis* e ai dipendenti *omissis*, *omissis* e *omissis* il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1, 61, n. 9, 353-*bis* cp, 7 legge n. 203/1991 perché «in concorso fra loro, e con *omissis*, che interveniva per conto del clan Zagaria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri, in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara di cui sopra al fine di garantire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa di *omissis*» [cfr pagg. 3-4 OCC 9/15]. La ditta in questione figura tra quelle sottoposte a sequestro preventivo; il Tribunale del riesame ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.

In tale contesto, assume particolare rilievo la contestazione del reato di cui all'art. 416-*bis*, commi 1 e 3, c.p., mossa nei confronti, tra gli altri, di *omissis* (deceduto) e *omissis*, nelle qualità, rispettivamente, di Direttore generale dell'Azienda sanitaria Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e dirigente del Dipartimento di ingegneria ospedaliera dello stesso nosocomio, ritenuti stabili coadiutori nell'illecito affidamento di lavori e servizi in favore del gruppo «Zagaria». Lo stesso *omissis* ha ricoperto il suddetto incarico dal giugno 2006, con contratto triennale a tempo determinato, rinnovato nel marzo 2009 per un quinquennio; in ultimo, essendo in scadenza nell'agosto 2014, il contratto gli è stato prorogato fino al dicembre 2014 dall'attuale Direttore generale dell'Azienda con deliberazione n. 146 in data 6 agosto 2014.

Non meno rilevanti le posizioni degli altri dipendenti dell'Azienda ospedaliera *de qua omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e dei già citati *omissis* e *omissis*, che hanno concorso, a vario titolo, in reati che vanno dalla corruzione (art. 319 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), nella maggior parte dei casi aggravati ai sensi dell'art. 7, legge n. 203/1991.

Gli elementi e i riscontri ora forniti dagli inquirenti e positivamente valutati dal GIP vanno solidamente a connotare, dunque, come forme di documentata ingerenza da parte della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'Ente in esame, tutte quelle rilevanti anomalie procedurali riscontrate anche dalla commissione di accesso, fornendo gli indizi concreti, univoci e rilevanti non potuti identificare in quella sede.

Acquista, altresì, più significativa valenza anche la presenza, nell'ambito del personale dipendente — come a suo tempo segnalato dalla DDA di Napoli e confermato dalla commissione di indagine — di *omissis* , a capo della Direzione medica di presidio e riorganizzazione logistico funzionali per l'accreditamento delle strutture (*cfr.* pagg. 74, 76, 144, 205, 281, 311 dell'OCC n. 9/15) e di *omissis*, Direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera [cfr pag. 46 della citata OCC].

Trattasi, invero, di uno scenario investigativo [il cui impianto è stato sostanzialmente confermato dal giudice del riesame; cfr i dispositivi costituenti l'allegato n. 4], che ha evidenziato come il sodalizio criminoso casalese si fosse infiltrato all'interno dell'apparato amministrativo del predetto nosocomio, mettendo in luce concordanti ed inequivoci elementi probanti del condizionamento mafioso, tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La vicenda, peraltro, è stata anche all'esame del Presidente dell'ANAC, che, in data 26 gennaio 2015, ha effettuato un accesso ispettivo presso gli uffici interessati, al fine di acquisire elementi utili, per i profili di sua competenza.

Quanto all'attualità del condizionamento, va considerato che, in sede di scambio informativo avuto nella stessa giornata del 26 gennaio con la scrivente, che ne ha puntualmente riferito in sede di riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi il 29 gennaio 2015, il citato Presidente ANAC ha anticipato di aver riscontrato un perdurante stato di inadempimento nell'adozione di reali misure anticorruzione e di tutela della trasparenza, con particolare riferimento ad acquisti di beni e servizi nell'arco del 2014 e al conferimento di incarichi. Successivamente, in data 5 febbraio u.s., il Presidente ANAC ha fatto pervenire la memoria che si allega (allegato 2), in cui dette considerazioni sono formalizzate e documentate.

In particolare, il Presidente Cantone annota «In considerazione degli elementi sopra esposti, il livello di compliance dell'Azienda ospedaliera di Caserta rispetto alle misure per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione non appare qualitativamente e quantitativamente adeguato, soprattutto in materia di acquisti di beni e servizi compiuti nel corso del 2014. Le carenze sembrano, in realtà, sintomatiche di una costante sottovalutazione del rischio, i cui effetti si trovano ora ad essere amplificati in misura esponenziale *ab externo*, per come emerge diffusamente dall'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, da una consolidata penetrazione della criminalità organizzata in tutti i meccanismi di gestione politico amministrativa dell'Ente».

Nella riunione tenutasi in data 29 gennaio 2015, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal Procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, dal Procuratore aggiunto *pro-tempore* presso la DDA di Napoli delegato per Caserta e dal Capo Centro DIA della regione Campania, ha espresso il parere che le risultanze dell'indagine DDA, esposte nell'OCC n. 9/15, e le valutazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, consentono ora, ad integrazione degli elementi forniti dalla relazione dell'accesso condotto nel secondo semestre del 2013, di attestare la sussistenza di «concreti», «univoci» e «rilevanti» elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori e dirigenti dell'Ente *de quo* con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, protrattisi nel 2014, riscontrandosi, pertanto, i presupposti per avanzare la proposta di scioglimento dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel contempo, ricorrendo nella fattispecie i presupposti della grave ed urgente necessità prevista dal comma 12 del richiamato art. 143, con decreto in pari data (allegato 3), viene sospeso l'organo di Direzione dell'Azienda ospedaliera con la contestuale nomina di commissari prefettizi per la provvisoria gestione dell'Ente, in persona del Prefetto, dott.ssa Cinzia Guercio, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, del dott. Michele Ametta, designato dal MEF - Ragioneria generale dello Stato e dell'ing. Leonardo Pace, designato dal provveditorato interregionale alle OO.PP. della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, dotati di adeguata professionalità, come da *curricula* allegati (allegato 5).

I documenti, non classificati, indicati come allegati e precisamente:

allegato 1 - OCC n. 9/2015, eseguita il 21 gennaio 2015;

allegato 2 - nota informativa trasmessa dal Presidente ANAC in data 5 febbraio 2015;

allegato 3 - decreto prefettizio di sospensione dell'organo di Direzione aziendale in data 2 marzo 2015;

allegato 4 - ordinanze emesse dal tribunale del riesame di Napoli, X sezione, collegio E;

allegato 5 - *curricula* commissari prefettizi nominati per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta vengono trasmessi con separata nota non classificata, agli indirizzi PEC:

gabinetto.ministro@pec.interno.it;

utgautonomie@pec.interno.it

Il Prefetto: PAGANO

15A03519

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015.

Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 329, che reca disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attività;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed, in particolare, l'art. 18, comma 8-*bis*, come modificato dall'art. 10, comma 3-*bis*, lettera *a)* e *b)* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e dall'art. 19, comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare:

l'art. 1-*bis*, comma 1, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

l'art. 1-*bis*, comma 2, ove è disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
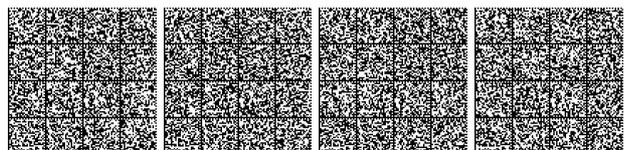
l'art. 1-*bis*, comma 3, ove è disposto che, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si avvalga del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

l'art. 3, che individua le attività di protezione civile, tra le quali rivestono particolare importanza quelle volte alla previsione, svolte "anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia", e alla prevenzione, finalizzate ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

l'art. 3-*bis* che nell'ambito della gestione del sistema di allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, i presidi territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei predetti centri di competenza;

l'art. 6, comma 1, il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare l'art. 10;

Visti il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ed il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nonché

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 427 e 428, che hanno disposto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica hanno disposto una riduzione delle risorse stanziate dall'art. 18, comma 8-*bis* citato, per un totale di 191.925 euro nel 2014, di 363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 225/92;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 di repertorio, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza appartenenti alle categorie previste dall'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, elencati nei rispettivi elenchi allegati;

Considerato

che l'obiettivo della messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici costituisce elemento di interesse prioritario nell'ambito dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico;

che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo, lo Stato ha reso disponibili nel tempo diverse linee di finanziamento, di natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche competenti, di numerosi interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio destinato allo svolgimento delle attività didattiche di ogni ordine e grado;

che la pluralità di approcci metodologici e procedurali che caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora da realizzare, rende necessario conseguire un più elevato livello di omogeneizzazione delle iniziative attraverso la definizione di un modello unitario di riferimento, in grado di consolidare e sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia;

che, proprio allo scopo di conseguire tale importante risultato, nell'autorizzare con il richiamato art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, con il successivo comma 8-*bis* del medesimo articolo, modificato dai richiamati provvedimenti normativi, è stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto di successivi tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di preven-

zione del rischio sismico, stabilendo che le modalità di individuazione delle attività ivi indicate siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
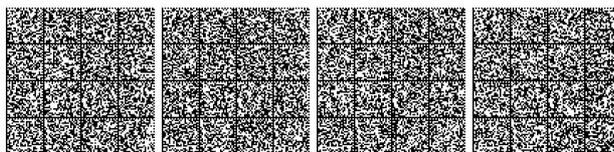
Vista l'istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento della protezione civile, concernente le attività da porre in essere per l'individuazione del predetto modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici, il cui esito è contenuto nel documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Tenuto conto che, al netto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica ad opera dei provvedimenti normativi citati, lo stanziamento finalizzato alle attività in argomento è pari a euro 3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro 3.019.583 per l'anno 2016;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in attuazione dell'art. 18, comma 8-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 10, comma 3-*bis*, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 19, comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le modalità di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico sono illustrate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Alla realizzazione delle attività volte all'individuazione del modello unico di rilevamento e potenziamento di cui all'art. 1 provvede il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo nell'ambito di un'apposita convenzione di durata triennale da sottoscriversi tra il citato Centro e il Dipartimento della Protezione Civile.

2. All'erogazione delle risorse finanziarie di cui in premessa si provvede secondo le modalità stabilite nel Documento Tecnico di Rendicontazione annesso al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.

3. Il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo provvede alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 anche avvalendosi dei Centri di competenza per le problematiche connesse alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, sulla base di appositi accordi.

Roma, 2 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 1128

ALLEGATO *1*

PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO DI RILEVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. Premessa

È ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la più efficace soluzione al problema.

L'azione pubblica che si è sviluppata in coerenza con tali indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando normative adottate in via specifica per lo scopo, talora operando all'interno di normative di carattere più generale nell'ambito delle quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica.

Il quadro degli interventi che ne è risultato appare pertanto estremamente composito ed articolato, risentendo fortemente dei diversi contesti procedurali ed istituzionali d'origine. Ne è derivata una dispersione delle conoscenze che non ha consentito di far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per affinare criteri, metodi e parametri di intervento in vista delle successive iniziative.

È proprio la consapevolezza di questa situazione che ha indotto il Legislatore a riconoscere, con l'art. 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'esigenza di pervenire alla realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo di porre le basi per un processo di crescita delle basi conoscitive dell'azione pubblica e, quindi, di miglioramento in prospettiva dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio sismico nel settore.

Nella medesima direzione concettuale e metodologica, peraltro, viene a collocarsi la parallela previsione da parte del Legislatore (art. 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128) di una relazione annuale congiunta, da parte delle diverse Amministrazioni statali competenti, sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa nel settore.

2. Le attività

Nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone di individuare parametri di riferimento che, partendo da una sempre più ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di definire più mirate strategie di riduzione del rischio.

Verrà individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilità di verifica periodica dello stato di conservazione generale.

In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:

a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici
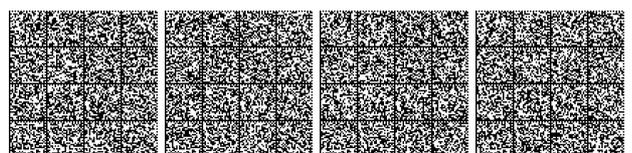
scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;

b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio;

c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado determinare i parametri più significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per ciò che riguarda la trasmissione dati;

d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati così come definiti alla lettera *c)*;

e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio;

f) acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio;

g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilità ed esposizione per le successive valutazioni di rischio;

h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonché di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità;

i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilità, rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti;

j) valutazione della possibilità di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalità e sua attivazione;

k) produzione di rapporti e raccomandazioni.

3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attività

L'articolazione di dettaglio, la durata e la successione temporale delle singole attività illustrate nel paragrafo 2, saranno definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

15A03606

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 7 maggio 2015.

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;

Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1° febbraio 1962, n. 306;

Visto l'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme sui passaporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.»;

Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 5499 del 4 agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-*bis* all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che sono considerate carte valori i prodotti da individuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 6181 del 30 settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione C(2006) 2909;

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 di attuazione, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto in particolare l'elenco delle carte valori di cui all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero sono ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri e per rifugiati»;

Considerata la necessità di adeguare i documenti di viaggio destinati ai rifugiati e agli apolidi rispettivamente dalle Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York del 1954, nonché i documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottati i nuovi documenti di viaggio, nelle tipologie di documento di viaggio per apolidi a lettura ottico elettronica, documento di viaggio per rifugiati a lettura ottico elettronica, documento di viaggio per stranieri a lettura ottico elettronica.

2. Il documento di viaggio, di cui al comma 1, nelle tre tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: Le dimensioni del documento di viaggio chiuso sono di mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 32 pagine, oltre ai risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del documento di viaggio in chiaro sono riportati in seconda pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza. I colori usati per la copertina sono il blu pantone 7462 per il documento di viaggio per apolidi, il blu pantone 7462 per il documento di viaggio per Rifugiati, il verde per il documento di viaggio per Stranieri.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. Tutte le pagine interne del documento di viaggio sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa dei risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del documento di viaggio e l'indicazione del numero delle pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del documento di viaggio nelle tre lingue italiano, francese ed inglese.

Stampa delle pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne è rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, inglese e francese.

Numerazione: il numero del documento di viaggio è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio adesso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del documento di viaggio ed in perforazione dalla 3ª alla 32ª pagina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del documento di viaggio che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del documento di viaggio. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del documento di viaggio.
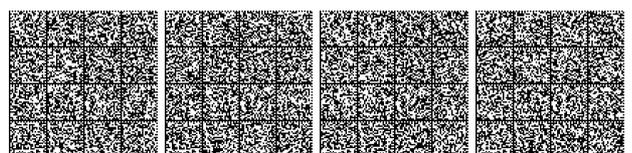
Pagina 1: il frontespizio del documento di viaggio contiene le legende «Unione europea» e «Repubblica italiana», lo stemma della Repubblica, le finalità del documento ed in fondo alla pagina il numero del documento stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del documento di viaggio e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare. Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del documento di viaggio. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene informazioni aggiuntive del titolare del documento di viaggio nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 4: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 5: contiene la dicitura «Documento o Documenti sulla cui base il presente titolo è rilasciato», con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Da pagina 6 a 28: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina 29: pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 30: pagina contenente le avvertenze, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 31 e 32: pagina contenente le finalità di rilascio del documento di viaggio, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel documento di viaggio, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Art. 2.

1. Nel documento di viaggio è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del documento di viaggio, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al documento di viaggio ed al titolare, nonchè i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio non saranno conservati in banche di dati.

Art. 3.

1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2015

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

15A03553

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2015.

Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: *i)* al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche "FRI"), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; *ii)* al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; *iii)* al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; *iv)* al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito, anche «Fondo») e che individua le finalità che il predetto Fondo è destinato a perseguire;

Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge, il quale prevede: (i) al comma 2, che per il perseguimento delle finalità di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; *ii)* al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel limite massimo del 70 per cento; *iii)* al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», e, in particolare, l'art. 18, comma 6, ai sensi del quale i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del FRI, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»;

Vista la comunicazione (CE) COM(2012) 341 finale del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto;

c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

d) «decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

e) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) «decreto 26 aprile 2013»: il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

g) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;

i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

l) «Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012;

m) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

n) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

o) «Provvedimenti»: i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013;

p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

q) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalità di utilizzo e riparto tra le finalità del Fondo delle risorse del FRI destinate alle predette finalità, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 30 e dal decreto 26 aprile 2013.

2. Fermo restando quanto stabilito dal presente decreto, per l'attivazione dei singoli interventi che prevedono l'utilizzo delle risorse del FRI si applicano le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dell'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013. I medesimi provvedimenti individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata secondo le modalità di cui al decreto 26 aprile 2013, l'ammontare della dotazione finanziaria da destinare allo specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei criteri di riparto stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, nonché secondo la quantificazione dell'importo delle risorse effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013.

Art. 3.

Condizioni di accesso al FRI

1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato cui deve essere associato un finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle banche finanziatrici.

3. Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare minimo delle spese ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere inferiore a 3 milioni di euro.

4. Nel caso di progetti o programmi realizzati congiuntamente da più imprese, tali imprese devono operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di esse.

Art. 4.

Convenzioni Ministero-ABI- CDP

1. Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro:

a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dal Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento;

b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;

c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento;

d) definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e di attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario nonché le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento;

e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati;

f) fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento;

g) individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti

1. Il soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di age-

volazione, in fase di concessione e di erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dall'impresa richiedente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario, alla Banca finanziatrice e a CDP e indica, fra l'altro:

a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;

b) l'ammontare del finanziamento agevolato;

c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.

2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni a CDP, alla Banca finanziatrice e al Ministero, secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.

3. Le Banche finanziatrici, in virtù dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera *e)*, per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione del merito creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresì, a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, (i) l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero (ii) l'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte del soggetto gestore, fatta salva la facoltà di richiedere al soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione è da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da più imprese, ciascun provvedimento può stabilire che, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.

4. La Banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente l'agevolazione nell'ambito dell'elenco delle Banche finanziatrici, articolato per singolo provvedimento, reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.

5. CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresì al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.

Art. 6.

Caratteristiche del finanziamento

1. Il finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 4.

2. La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del finanziamento è fissata nei singoli provvedimenti.

3. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento.

4. Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012 e, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013, è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo. I singoli provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.

5. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

6. L'erogazione del finanziamento è effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

7. La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, è stabilita all'interno dei singoli provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.

8. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime sca-

denze. Per effetto di quanto previsto al comma 7, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.
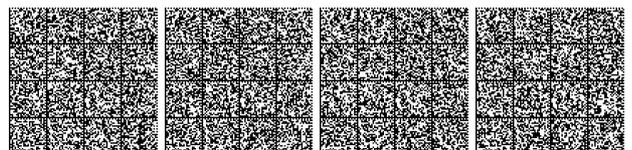
9. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di finanziamento.

10. In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.

Art. 7.

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalità di gestione in contabilità ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo.

2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso è sottoposto alla disciplina del relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione è perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del finanziamento.

Art. 8.

Riparto delle risorse FRI tra le finalità del Fondo

1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalità del fondo è attribuita alla finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alla finalità di cui alla lettera *b)*.

2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1002

15A03555

DECRETO 8 maggio 2015.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 verificatisi nella regione Emilia–Romagna.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2015, n. 70, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

Vista la nota prot. 0160355 del 13 marzo con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna chiede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari con riferimento al territorio dei comuni della regione Emilia Romagna danneggiati dagli stessi eventi atmosferici ed individuati nell'elenco incluso nella nota citata;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture varie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi atmosferici, con riferimento a tutti i territori dei comuni individuati nel predetto elenco.

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato *A)* al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Per i territori di cui al comma 1, la sospensione di cui al presente decreto è subordinata alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dell'impresa. L'autorità comunale ne dà comunicazione alla Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

Elenco di comuni, frazioni e località delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, individuate ai fini della richiesta di sospensione del versamento di tributi a seguito delle avversità atmosferiche del 5 e 6 febbraio 2015.

Riferimento al punto 2 del Pro Memoria del 18 febbraio 2015

Nella tabella seguente è rappresentata la sintesi dei comuni interessati

provincia	n.comuni
Ferrara	3
Forlì-Cesena	15
Ravenna	11
Rimini	7
Totale	36

L'elenco seguente indica per ogni comune, i centri abitati e le località interessate.

Provincia di Ferrara (n. comuni 3)

Comune di Comacchio

1. Intero territorio comunale di Comacchio

Comune di Goro

1. Intero territorio comunale di Comacchio

Comune di Lagosanto

1. Marozzo

Provincia di Forlì-Cesena (n. comuni 15)

Comune di Bertinoro

1. Bertinoro abitato
2. Capocolle,
3. Colinello
4. Fratta Terme
5. Ospedaletto
6. Panighina,
7. San Pietro in Guardiano
8. Santa Maria Nuova in Spallicci

Comune di Borghi

1. Borghi via Cornacchiara

Comune di Cesena

1. Cesena via Bellini, via Boito, via Linaro, via del Tunnel
2. Borello-via tizzola
3. Bulgarnò
4. Calisese
5. Capannaguzzo
6. Case Finali
7. Case Missiroli
8. Case Missiroli
9. Case Castagnoli
10. Diegaro
11. Gattolino
12. Macerone
13. Martorano
14. Pievesistina
15. Ponte Abbadesse
16. Pontecucco
17. Rio Eremo
18. Ronta,
19. Roversano
20. Ruffio II
21. San Carlo
22. San Cristoforo
23. San Giorgio
24. San Martino in Fiume
25. San Mauro in Valle
26. San Vittore
27. SantrEgidio
28. Tipano
29. Torre del Moro
30. Vigne
31. Villa Casone

Comune di Cesenatico

1. Cesenatico centro abitato Levante è Ponente e a monte della SS Adriatica (zona forese)
2. Cannucceto
3. Sala
4. Valverde
5. Villalta
6. Villamarina
7. Zadina

Comune di Forlì

1. Branzolino
2. Carpena
3. Carpinello
4. Casemurate
5. Coriano
6. Poggio
7. Ronco
8. San Giorgio
9. Villafranca
10. Villanova

Comune di Civitella di Romagna

1. Voltre

Comune di Forlimpopoli

1. Forlimpopoli centro abitato
2. Sant'andrea
3. San Pietro ai Prati

Comune di Galeata

l. Galeata centro abitato

Comune di Gambettola

1. Gambettola centro abitato

Comune di Gatteo

1. Gatteo capoluogo (zona San Liborio)
2. Gatteo Mare
3. Sant'Angelo

Comune di Longiano

1. Felloniche,
2. Ponte Ospedaletto

Comune di Montiano

1. Montiano via Rubicone e via Malatesta

Comune di Roncofreddo

1. Roncofreddo via Paderno, via Cè del Fabbro, via Rudigliano

Comune di San Mauro Pascoli

1. San Mauro Mare

Comune di Savignano sul Rubicone

1. Savignano centro storico, quartiere Croce, Via Emilia Est
2. Savignano a mare

Provincia di Ravenna (n. comuni 11)

Comune di Alfonsine

1. Alfonsine capoluogo
2. Fiumazzo
3. Taglio Corelli Comune di Bagnacavallo

1. Bagnacavallo zona residenziale ricadente nell'area di Via Redino/Via Bandiera/Via Caravita/Via Santerno e zona artigianale Via Boncellino e Via S. Gervasio
2. Villanova
3. Villa Prati;

Comune di Cervia

1. Cervia abitato
2. Cannuzzo
3. Malva Nord-Terme
4. Milano Marittima
5. Montaletto
6. Pinarella
7. Pisignano
8. Sant'Andrea
9. Tagliata
10. Villa Inferno

Comune di Conselice

1. Conselice esclusa l'area urbana del capoluogo

Comune di Faenza

1. Faenza abitato
2. Celle
3. Cosina
4. Fossolo
5. Granarolo
6. Errano
7. Marzeno
8. Pieve Cesato
9. Pieve Ponte
10. Prada
11. Reda
12. San Biagio
13. San Mamante

Comune di Fisignano

1. Maiano Monti

Comune di Lugo

1. Lugo abitato
2. San Lorenzo

Comune di Massalombarda

l. Massalombarda abitato
2. Fruges (via Mameli, via Maggio e via IV Novembre)

Comune di Ravenna

1. Casalborsetti
2. Lido Adriano
3. Lido di Classe
4. Lido di Dante
5. Lido di Savio
6. Marina di Ravenna
7. Marina Romea
8. Porto Corsini
9. Punta Marina Terme

Comune di Russi

1. Russi abitato
2. Godo
3. San Pancrazio

Comune di Solarolo

1. Solarolo zona artigianale compresa tra Via Roma e Via Bologna

Provincia di Rimini (n. comuni 7)

Comune di Bellaria-Igea marina

1. Bellaria mare e zona Porto Canale
2. Igea Marina
3. Bordonchio

Comune di Cattolica

1. Cattolica abitato

Comune di Misano Adriatico

1. Misano Adriatico abitato

Comune di Riccione

1. Riccione abitato
2. Fogliano marina
3. Marano

Comune di Rimini

1. Rimini marina centro
2. Bellariva
3. Gaiofana
4. Marebello

5. Miramare
6. Rivazzura
7. Rivabella
8. San Giuliano
9. Torre Pedrera
10. Vergiano
11. Viserbella
12. Viserba

Comune di Sant'Arcangelo di Romagna

1. Sant'Arcangelo via Palazzina
2. Canonica
3. Sant'Ermete
4. San Martino

Comune di Verucchio

1. Villa Verucchio

15A03642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2015.

Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 1 che ha individuato ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, quattro gestioni separate nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto altresì l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui al predetto art. 1 e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione.» ed in particolare l'art. 24 rubricato «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000» ed in particolare l'art. 2 che testualmente prevede «Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la relazione illustrativa di cui alla nota INAIL, prot. n. 3985 del 18 luglio 2014, con la quale l'Istituto ha comunicato gli esiti del summenzionato monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 dicembre 2010, evidenziando un miglioramento dell'adesione delle PMI allo sconto per prevenzione;

Considerato che si rende necessario, come evidenziato dall'INAIL, modificare l'art. 24 disciplinato dal citato D.M. 3 dicembre 2010 rivedendo le aliquote di sconto, onde favorire l'esigenza di contenimento del budget destinato alla prevenzione anche attraverso una rimodulazione dei raggruppamenti aziendali in funzione della rischiosità delle lavorazioni;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 286 del 26 settembre 2014, concernente «Proposta di nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010»;

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata determina INAIL, ed in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale alla stessa allegata;

Vista la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 25 settembre 2014;

Vista la nota prot. n. 87797 del 10 novembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto all'INAIL di fornire ulteriori elementi di quantificazione degli effetti circa la proposta di nuovo testo dell'art. 24 del predetto D.M. 3 dicembre 2010;

Vista la nota di risposta dell'INAIL in data 18 dicembre 2014, prot. n. 6660, con la quale l'Istituto, ha attestato la congruità della misura premiale con il budget stimato per il triennio 2014-2016;

Visto il parere favorevole del MEF espresso con nota n. 100021 del 22 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene

nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via pec.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 come modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

Art. 2.

Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

Roma, 3 marzo 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1357

15A03533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2015.

Iscrizione della denominazione «Finocchiona» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 629/2015 della commissione del 22 aprile 2015, la denominazione «Finocchiona» riferita alla categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.» è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 629/2015 del 22 aprile 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Finocchiona», possono utilizzare, in sede

di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Finocchiona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Caratteristiche del prodotto

La «Finocchiona» I.G.P. è un salume tipico caratterizzato dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 kg di peso all'insacco a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all'insacco.

La «Finocchiona» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

2.1.1. Aspetto esterno: l'insaccato è di forma cilindrica e sulla superficie esterna presenta una caratteristica fioritura o impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante la fase di stagionatura.

2.1.2. Aspetto al taglio: La fetta deve risultare da consistente a morbida che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio.

2.1.3. Caratteristiche chimiche

Proteine totali: non inferiori al 20%;

Grassi totali: non superiori al 35%;

pH: compreso tra 5 e 6;

Attività dell'acqua (a_w): minore o uguale a 0,92;

Sale: non superiore al 6%.

2.1.4. Caratteristiche organolettiche

Profumo: odore gradevole e caratteristico dovuto all'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio;

Sapore: fresco e appetitoso, mai acido.

2.2 Materia prima

La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso ai sensi del Reg. (CEE) n. 3220/84, della decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2011 e del decreto ministeriale dell'11 luglio 2002, così come applicati agli effetti dell' art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96; il suino pesante è infatti caratteristico dell'Italia centro settentrionale e presenta una genetica opportunamente affinata, viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonché, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello(*) fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al 2 % della sostanza secca della razione); siero (*) di latte fino ad un apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo di 250 gr capo/giorno di sostanza secca.

É consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

Per «latticello» si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.
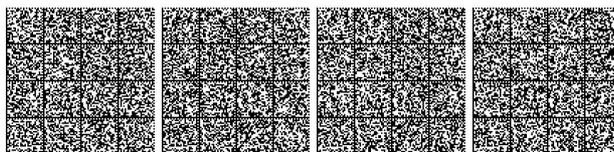
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg 160, più o meno 10%.

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. possono essere inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di suini di razza Cinta Senese, iscritti al libro genealogico del corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Finocchiona» I.G.P. comprende l'intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico. In tale area delimitata si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione e le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

5.1. Metodo di preparazione

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, traculo, gole senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone. I suddetti tagli non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Gli ingredienti che devono essere obbligatoriamente aggiunti, per 100 kg di impasto da insaccare, sono:

Sale: compreso tra 2,5 e 3,5 kg;

Pepe macinato: compreso tra 50 e 100 grammi;

Pepe in grani e/o spezzato e/o sgranato: compreso tra 150 e 400 grammi;

Aglio e/o aglio disidratato in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 50 e 100 grammi;

Semi di finocchio e/o fiori di finocchio in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 200 e 500 grammi.

Per la preparazione è consentito anche l'uso dei seguenti additivi e ingredienti:

Nitriti (E 250);

Nitrati (E 251 e E 252);

L ascorbico (E 300);

Sodio L ascorbato (E 301): massimo 150 grammi per 100 kg di impasto da insaccare;

Destrosio e/o saccarosio e/o fruttosio e/o lattosio: massimo kg 1 per 100 kg di impasto da insaccare;

Vino: massimo 1 litro per 100 kg di impasto da insaccare.

Possono, inoltre, essere aggiunti preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

5.2. Metodo di elaborazione

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle. Le carni suine adeguatamente preparate vengono ridotte a pezzetti e passate al tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 4,5 e 8 mm.

Dopo la macinatura si passa all'impastatura al fine di avere un impasto in cui la carne macinata ed i vari ingredienti, che vengono aggiunti ad essa, siano ben amalgamati tra di loro.

Successivamente l'impasto viene insaccato in budello, naturale o collato. Segue la legatura con spago o, in alternativa allo spago, utilizzando rete preconfezionata o rete ordita sull'insaccato realizzate con materiali naturali. Per la chiusura del budello non sono ammesse clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici, a meno che il prodotto non sia destinato ad altre lavorazioni prima della vendita, come tranciatura o affettamento, in questi casi la chiusura deve essere rimossa. Esclusivamente per la «Finocchiona» I.G.P. di peso all'insacco superiore a 6 kg e fino a 25 kg, è consentito l'utilizzo sia di budelli che di reti sintetiche, sia la chiusura con clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici.

La pezzatura della Finocchiona, espressa in peso di prodotto all'insacco, non deve essere inferiore a 0,5 kg.

5.3 Asciugamento

Dopo l'insacco la Finocchiona è sottoposta all'asciugamento che è il periodo durante il quale si ha la più accentuata disidratazione. Per conseguire tale risultato la Finocchiona viene tenuta in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12° e 25°C.

5.4. Stagionatura

Conclusa la fase di asciugamento ha inizio la fase di stagionatura che viene fatta con temperature comprese tra gli 11° e i 18°C ed una umidità relativa tra il 65 e il 90%.

La durata del periodo di asciugatura e stagionatura non deve essere inferiore a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Peso all'insaccato	Tempo totale di asciugamento e di stagionatura
Compreso tra 0,5 e 1 kg	non inferiore a 15 giorni
Compreso tra 1 e 6 kg	non inferiore a 21 giorni
Compreso tra 6 e 25 kg	non inferiore a 45 giorni

La «Finocchiona» I.G.P. può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata.

Per l'immissione al consumo del prodotto affettato in confezioni, le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l'alterazione delle caratteristiche riportate nell'art. 2.

Infatti, per sua natura il prodotto presenta una mescolanza di particelle di carne magra e di grasso, finemente tritate, tali che la fetta risulta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all'affettamento. La preparazione del prodotto per l'affettamento prevede, inoltre, l'eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all'ambiente esterno; l'esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta (che tende a sbriciolarsi) e della spiccata componente aromatica dovuta all'utilizzo del finocchio, caratteristiche che hanno reso famosa la Finocchiona ai consumatori. Pertanto per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto, è necessario che l'affettamento ed il confezionamento siano eseguiti da personale che abbia specifica conoscenza del prodotto, riducendo il più possibile il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l'aria. Inoltre la possibilità che il prodotto destinato all'affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste dal disciplinare, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il prodotto è conosciuto, quali l'irrancidimento (colorazione gialla del grasso, odore e sapore acre, amaro e piccante), l'essicamento (consistenza secca con budello che tende a staccarsi dal resto),
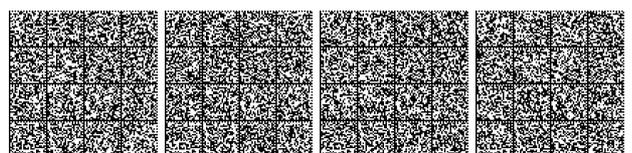
la formazione di muffe anomale (eccessive colonie di muffe che ricoprono l'involucro), il rigonfiamento (impasto decomposto, instaurarsi di processi putrefattivi) o ancora l'imbrunimento (colorazione anomala da rosso-scuro fino a rosso-brunastro dell'impasto), tali da generare sapori, profumi ed una consistenza della fetta differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore ovvero l'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio ed una consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Finocchiona gode di una reputazione ormai consolidata e dimostrata dai numerosi documenti che riportano riferimenti a vario titolo del prodotto fin dal Quattrocento.

L'Ottocento e il Novecento, poi, sono secoli particolarmente ricchi di testimonianze storiche sull'uso consolidato del termine «Finocchiona»: nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro Vocabolario della lingua parlata, facevano specifico riferimento alla Finocchiona come, Pirro Giacchi, nel suo dizionario edito nel 1878; nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, edizione 1889, viene evidenziato il legame della Finocchiona con il territorio Toscano. Nel Dizionario Enciclopedico Italiano del 1956 viene sottolineato che la Finocchiona è un tipico salume toscano. Anche il prof. Italo Ghinelli, per molti anni veterinario provinciale di Parma, nel suo testo pubblicato nel 1977, parla dell'origine toscana della Finocchiona. Il «Dizionario Motta della Lingua Italiana» (1978), a cura del prof. Bazzarelli, definisce la Finocchiona «tipico salume toscano\ … aromatizzato con semi di finocchio». Nella pubblicazione «Atlante dei Prodotti Tipici: I Salumi» dell'INSOR (2002) viene dedicata una scheda alla Finocchiona; nella pubblicazione «Alla ricerca del pane perduto» (1989) si parla di questo straordinario salume.

La Finocchiona viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente inteso in senso lato e comprensivo dei fattori umani, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. La Finocchiona si caratterizza per l'inconfondibile e marcato aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto (da qui il nome «Finocchiona») e per la locale e sapiente lavorazione che conferisce alla fetta una particolare morbidezza, che tende a sbriciolarsi. L'originale scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione (spesso presente, dalla costa fino alle zone sub-montane, ai piedi dei muretti a secco e ai piedi delle «stradelle» di campagna), unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, alla specificità del know-how dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata.

Anche l'utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, di vino nell'impasto, evidenzia il forte legame con il territorio dove il vino è da sempre una delle principali produzioni in termini quantitativi e qualitativi e che, come la Finocchiona, caratterizza il territorio di produzione.

La presenza, inoltre, nell'ambiente toscano della produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese, ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

Un'altra conferma del legame con il territorio e della reputazione della Finocchiona è testimoniata anche dalla gastronomia, che la inserisce sempre nel tipico piatto di «affettati toscani» perché, il particolare impasto e la presenza del finocchio, conferiscono una consistenza ed un aroma tali da renderla una delle più caratteristiche e rappresentative proposte della salumeria toscana che ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del Centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità europea.

Dal punto di vista economico e sociale, esiste un forte radicamento della produzione di Finocchiona in Toscana, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che da molte generazioni, nel solco dei metodi di lavorazione artigianali usati dai loro progenitori e forti dell'esperienza da loro acquisita, producono questo prodotto tipico, prestando particolare cura nella scelta delle carni, nella loro lavorazione e nella stagionatura a conferma di un legame che unisce la produzione della Finocchiona dalle sue origini fino ad oggi. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi nel territorio di produzione ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06. Tale struttura designata è l'Organismo di Controllo I.N.E.Q. (Istituto Nord Est Qualità), via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), tel. 0432/940349, Fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La menzione «Finocchiona» che è intraducibile, deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» o dalla sigla «I.G.P.».

In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente il simbolo grafico comunitario della «I.G.P.». Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo grafico devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008.

Il riferimento in etichetta all'uso di carne di razza Cinta Senese è consentito solo se la materia prima utilizzata proviene esclusivamente da suini della suddetta razza conformi ai requisiti indicati al punto 2.2 del presente disciplinare.

In etichetta è inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona» può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata. Il confezionamento del prodotto intero, in tranci o affettato, può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le operazioni di affettamento e relativo confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 3.

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto affettato, ciascuna confezione dovrà essere identificata in modo univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva la cui attribuzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

15A03518

DECRETO 4 maggio 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-

zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 16 novembre 2014 nella provincia di Pavia.

piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014 nella provincia di Sondrio.

piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 18 novembre 2014 nelle province di Lodi, Milano.

piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 19 novembre 2014 nella provincia di Mantova.

piogge alluvionali dal 10 novembre 2014 al 16 novembre nella provincia di Cremona.

Dato atto alla regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cremona:

Piogge alluvionali dal 10 novembre 2014 al 16 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bonemerse, Ca' d'Andrea, Casaletto di Sopra, Castelleone, Cingia de' Botti, Derovere, Genivolta, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed uniti, Pizzighettone, Pozzaglio ed uniti, Ripalta Arpina, Romanengo, Torricella del Pizzo, Voltido.

Lodi:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 18 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano.

Mantova:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 19 novembre 2014;
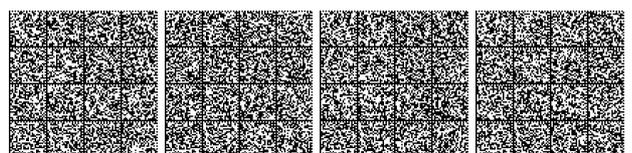
provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Dosolo, Motteggiana, Quingentole, Viadana.

Milano:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 18 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cassano d'Adda, Colturano, Mediglia, Paullo, Settala, Tribiano.

Pavia:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 16 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Casei Gerola, Cilavegna, Gambolo', Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Monticelli Pavese, Palestro, Pavia, Rivanazzano Terme, Velezzo Lomellina, Vigevano, Zerbolo'.

Sondrio:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Civo, Mello, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Tirano.

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bianzone, Chiuro, Civo, Mello, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Teglio, Tresivio, Villa di Tirano.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari a fronte dei danni alle strutture aziendali avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03572

DECRETO 4 maggio 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014 nelle province di Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli;

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 nella provincia di Alessandria.

Dato atto alla regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 30 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carezzano, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Garbagna, Gavi, Isola Sant'Antonio, Lerma, Momperone, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montegioco, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Ovada, Parodi Ligure, Pasturana, Pietra Marazzi, Pontecurone, Pozzol Groppo, Predosa, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, San Cristoforo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo.

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 30 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Alice bel Colle, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Castellania, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Monleale, Montegioco, Orsara Bormida, Pasturana, Pozzol Groppo, Ricaldone, Roccaforte Ligure, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Tortona, Trisobbio, Viguzzolo, Villalvernia, Volpedo, Volpeglino.

Asti:

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bubbio, San Giorgio Scarampi, Serole.

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cassinasco, Castel Boglione, Monastero Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Serole.

Biella:

piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Cossato.

piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelletto Cervo, Cerrione, Massazza, Mongrando, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese.

Novara:

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Caltignaga, Cameri, Cerano, Fontaneto d'Agogna, Novara, Sozzago.

Torino:

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castellamonte, San Giorgio Canavese.

Vercelli:

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Buronzo, Caresanablot, Collobiano, Gattinara, Quinto Vercellese, Vercelli.

Piogge persistenti dal 9 ottobre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Alice Castello, Balocco, Bianzè, Buronzo, Cigliano, Crova, Formigliana, Olcenengo, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Vercelli, Villarboit.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari a fronte dei danni alle strutture aziendali avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A03573

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2015.

Attribuzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa, che prevede l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico, mediante appositi accordi di programma, di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito PRRI);

Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, in attuazione del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei PRRI;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che prevedono, rispettivamente, che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di riconoscimento della crisi industriale complessa è altresì affidato a Invitalia l'incarico di elaborare la proposta di PRRI e che la parte di attività del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre, con apposita convenzione quadro, è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nello stesso decreto ministeriale;

Considerata la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile accertata, alla data del 30 aprile 2014, con decreto direttoriale n. 3305 del 29 luglio 2014, in euro 1.163.244.932,03, dei quali, alla stessa data, disponibili per nuovi impegni euro 642.739.471,66, oltre euro
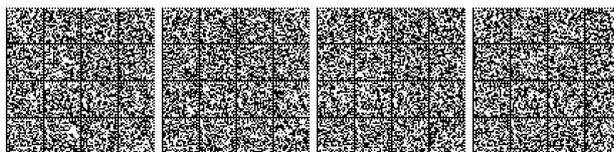
70.000.000,00 di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un totale quindi di euro 712.739.471,66;

Considerato che, in ragione delle ulteriori risorse affluite al Fondo, la dotazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2014 può essere quantificata in euro 1.380.917.672,34, dei quali euro 400.918.994,75 disponibili per nuovi impegni;

Considerato che nel bilancio 2015 è stato iscritto l'incremento del Fondo per l'anno 2015 recato dall'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), pari allo stato attuale a euro 40.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, in corso di registrazione, con il quale sono state destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 a un intervento per il sostegno di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, tramite la concessione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia di un finanziamento finalizzato all'istituzione di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali;

Considerato, pertanto, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano alla data del presente decreto, senza tener conto dei rientri dei finanziamenti già concessi, ad almeno euro 390.918.994,75;

Considerato che nella dotazione finanziaria del Fondo sono ricompresi, alla data del presente decreto, euro 73.022.417,67, già versati o in corso di riassegnazione in bilancio per il successivo versamento, affluiti al Fondo ai sensi del comma 10 del più volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto destinati al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Considerato che sono in corso di perfezionamento accordi di programma per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012, le predette somme attinenti agli interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989;

Ritenuto, altresì, di dover dare attuazione al sopra menzionato comma 6 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 73.022.417,67 delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per essere destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

2. Gli oneri derivanti dalla convenzione quadro di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 citato nelle premesse sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1 utilizzate per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel limite massimo previsto dal comma 6 del medesimo art. 27.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1390

15A03558

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O. in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società «Società coopertiva zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O. in liquidazione» ha chiesto che sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla documentazione trasmessa a supporto di detta istanza, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 481.459,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno per € 1.943.768,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 224.401,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
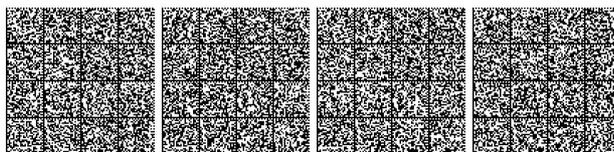
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O. in liquidazione», con sede in Novara (codice fiscale 00247680036) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962, e domiciliata in Torino, via Roma n. 366.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03523

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La luna storta – Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La luna storta - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 30 settembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.038.112,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.586.770,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.718.613,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La luna storta - Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 07619560019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), e domiciliato in Torino, via Cordero di Pamparato n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03521

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 30 giugno 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.547.947,00, si riscontra una massa debitoria di € 9.009.667,00 ed un patrimonio netto negativo di € -4.461.720,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita», con sede in Ancona (codice fiscale n. 02295510420) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Antonelli, nato a Firenze il 27 maggio 1970, e domiciliato in Ancona, corso Garibaldi n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03524

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Betania - Società cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Betania - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 144.150,00, si riscontra una massa debitoria di € 193.184,00 ed un patrimonio netto negativo di € 107.304,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Betania - Società cooperativa», con sede in Ravenna (codice fiscale 01250390398) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Montanari (C.F. MNT NRC 64R10 H199E), nato a Ravenna il 10 ottobre 1964, ivi domiciliato in via Mazzini, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03534

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Radici - Società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», in Varano de' Melegari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Le Radici - Società cooperativa sociale - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.399.756,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.578.766,00 ed un patrimonio netto negativo di € 252.982,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Radici - Società cooperativa sociale - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», con sede in Varano de' Melegari (Parma) (codice fiscale 02129620346) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (Belluno) il 9 marzo 1969 e domiciliato in Parma, piazza A. Salandra n. 33/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03535

DECRETO 10 aprile 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Domenico società cooperativa a r.l.», in Rosarno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, n. 694/2012, con il quale la società «S. Domenico società cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno (RC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio De Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2013, n. 511/2013, con il quale il dott. Sergio De Marco è stato sostituito dal dott. Francesco Michienzi;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, n. 523/2014, con il quale il dott. Francesco Michienzi è stato sostituito dall'avv. Gianluigi Mangione;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Carmine Costabile, nato a Cosenza il 21 giugno 1972, e domiciliato in Montalto Uffugo (CS), alla via Siracusa s.n.c., in sostituzione dell'avv. Gianluigi Mangione, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03520

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Inter-Log Società cooperativa», in Lendinara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Inter-Log Società cooperativa»;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 403.436,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 1.122.706,00 ed un patrimonio netto negativo di € 544.487,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Inter-Log Società cooperativa», con sede in Lendinara (Rovigo) (codice fiscale 01384090294) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ermanno Sgaravato, nato a Verona il 9 febbraio 1957, e ivi domiciliato in via del Perlar, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03536

DECRETO 16 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Altercoop cooperativa sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Altercoop cooperativa sociale», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 12.650.462,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 12.890.462,00 ed un patrimonio netto negativo di € -565.967,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Altercoop cooperativa sociale», con sede in Bologna (codice fiscale n. 02469810374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Elis Dall'Olio (codice fiscale DLLLSE51P23C265X), nato a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 23 settembre 1951 e ivi domiciliato in via San Giorgio n. 1143/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03522

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 28 aprile 2015.

Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili. (Determina n. 7/2015).

1. L'inquadramento del servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti).

Per procedere al corretto inquadramento dell'appalto è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei Contratti pubblici (nel prosieguo, "Codice"). Secondo la citata norma, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), il negozio giuridico deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente.

In applicazione di tale principio, il comma 2, lett. c), dell' art. 14 del Codice recita come segue: « Un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi». Il comma 3 dell'art. 14 prosegue poi affermando che «ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto».

In linea con il criterio sostanzialistico di derivazione comunitaria[1], la disposizione richiamata prevede, pertanto, che se l'oggetto principale del contratto è costituito da servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l'appalto sarà inquadrato come appalto di servizi.

In concreto, si può quindi affermare che, se l'obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell'immobile per un certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all'esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l'edificio e/o gli impianti in esso presenti, l'attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l'obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l'oggetto sarà l'esecuzione dei lavori.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 4, dell'art. 14, del Codice, l'affidamento di un contratto misto non deve avere come conseguenza quello di limitare o escludere l'applicazione delle norme comunitarie

[1] Tale orientamento trova continuità anche nel testo della nuova direttiva 2014/24/UE (nel seguito, "direttiva") nella quale, anche in relazione alla gestione degli immobili, il considerando 8 prevede che «un appalto dovrebbe essere considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato II, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, in particolare nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto pubblico di servizi».
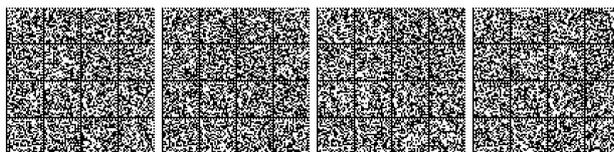
relative ai singoli settori dei lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

In applicazione di tale principio, pertanto, non può consentirsi che in un appalto misto i lavori figurino come oggetto principale del contratto nonostante siano funzionalmente (ed economicamente) poco rilevanti rispetto ai servizi, al solo fine di poter sfruttare le procedure semplificate che, per i lavori, sono ammesse per importi fino 5.186.000 di euro (contro i 207.000 dei servizi).

Resta ferma, in ogni caso, la disciplina in tema di qualificazione degli appalti misti di cui all'art. 15 del Codice, in base alla quale l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

1.1 I criteri per la distinzione tra servizi e lavori

L'art. 3, comma 1, lett. n), del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel proseguo, "Regolamento"), definisce la manutenzione come « la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto».

Secondo tale definizione, la manutenzione degli immobili si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che possono essere distinte in due macro-categorie: attività a carattere "gestionale" ed attività a carattere "operativo". Le attività a carattere gestionale – ascrivibili a quelle definite «amministrative» e di «supervisione» – sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di regola, articolate in sotto–attività, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni e degli impianti; la registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica al committente. Le attività a carattere operativo – rientranti, cioè, tra quelle definite dal Regolamento come «tecniche» e «specialistiche» – sono, invece, i veri e propri interventi diretti sull'immobile, tesi al buon funzionamento, alla conservazione o al ripristino delle funzioni dei beni e degli impianti. Tra queste attività possono rientrare, ad esempio, la conduzione dell'immobile e degli impianti gli, interventi di manutenzione programmata, di riparazione dei guasti, ecc... .

Il corretto inquadramento di tali attività come servizi o lavori rappresenta, spesso, uno degli aspetti più problematici nell'impostazione di una gara di manutenzione degli immobili.

La questione sorge anche il relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del Codice e dall'allegato A del Regolamento, in base ai quali i lavori comprendono, tra l'altro, le attività di manutenzione di opere[2].

Sul punto, sia la soppressa Avcp che la giurisprudenza hanno osservato come il concetto di "manutenzione" rientri nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. *quid novi*) che prevede

[2] Secondo l'allegato A del Regolamento, per citare alcuni esempi, la manutenzione degli impianti idrici o elettrici rientra nell'ambito delle lavorazioni previste, rispettivamente, nelle categorie OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) e OS28 (impianti termici e di condizionamento). Come per tante altre tipologie di impianti o opere, quindi, il legislatore considera un "lavoro" non solo la realizzazione, ma anche la manutenzione, qualsiasi sia il loro grado di importanza.

l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell'Avcp del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi[3].

In base a tale logica, sono da ascrivere alla sfera dei servizi le attività «amministrative» e di «supervisione» richiamate dall'art. 3, comma 1, lett. n), del Regolamento quali, ad esempio, la gestione, la pianificazione, il coordinamento degli interventi, nonché alcune azioni «tecniche» e «specialistiche», quali la conduzione degli impianti e gli interventi di manutenzione che non comportano una modificazione della realtà fisica nel senso poc'anzi indicato.

Indicazioni operative per la corretta distinzione servizi/lavori

Ai fini di una corretta applicazione del criterio del *quid novi*, è indispensabile che la stazione appaltante effettui un'attenta analisi della tipologia dei singoli interventi da eseguire. Qualora da tale analisi emerga la necessità di effettuare attività/lavorazioni che comportano una modificazione dello stato fisico dei beni/impianti, è necessario che la documentazione di gara preveda il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dal Regolamento per lo svolgimento delle stesse.

Al fine di evidenziare nel bando i servizi e i lavori da eseguire, si dovrà predisporre una tabella che specifichi analiticamente le diverse tipologie di attività, indicando per ciascuna di esse:

- la classificazione (se servizi o lavori);
- l'importo complessivo di tale attività;
- la qualificazione, certificazione, abilitazione ed ogni altra tipologia di requisito richiesta dalla normativa vigente per la sua esecuzione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo (a corpo, a canone, a misura, ecc.).

2. La programmazione del servizio

L'attività di programmazione è fondamentale per una buona gestione del servizio e, di conseguenza, per la stessa conservazione degli immobili a cui l'appalto è finalizzato. In merito è stato evidenziato come la necessità di considerare l'intero ciclo dell'appalto si impone soprattutto con riferimento ai servizi di gestione dei patrimoni pubblici, riguardo ai quali la progettazione, spesso, risente di un approccio tradizionalmente focalizzato sulla realizzazione di interventi e di una frammentaria visione del processo di gestione dei servizi (cfr. determinazione Avcp del 6 novembre 2013, n. 5).

[3] Ai fini della distinzione tra lavori e servizi si ritiene ormai superato il criterio del carattere ordinario o straordinario dell'intervento applicato prima della legge Merloni, attribuendo l'attuale ordinamento un significato unitario al concetto di «manutenzione» (cfr., parere di precontenzioso Avcp del 19 ottobre 2006, n. 76), rafforzato proprio dalla definizione fornita dal citato art. 3 del Regolamento.

Le stazioni appaltanti, ciò nonostante, anche per ragioni legate alle difficoltà di assumere impegni economici pluriennali, preferiscono, talvolta, realizzare singoli affidamenti per interventi c.d. "a rottura" o "a guasto", che mirano, principalmente, a riparare i beni oggetto di guasto o malfunzionamento.

La frammentarietà degli interventi, tuttavia, può costituire un costo aggiuntivo per l'amministrazione (conseguente, ad esempio, all'aggravarsi dei deterioramenti e alla perdita di funzionalità dei beni, all'eccessiva ripetizione delle procedure di affidamento) e comportare inefficienze sul piano amministrativo-gestionale[4].

In linea con le indicazioni fornite nella determinazione Avcp n. 5/2013, si ritiene, quindi, che la c.d. "manutenzione programmata" sia, in generale, la strategia più rispondente agli obiettivi di mantenimento di una struttura edilizia in piena efficienza e di conservazione del suo valore economico nel tempo anche se, come si vedrà nel successivo paragrafo, la buona conduzione dell'immobile (sempre in un'ottica di gestione e programmazione del servizio), non esclude, a priori, forme di intervento a guasto.

Si evidenza che la logica della manutenzione programmata trova fondato riscontro anche nelle previsioni del Codice e del Regolamento in tema di piano della manutenzione. L'art. 93, comma 5, del Codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione, prevede, infatti, che «[…] il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5».

L'art. 38 del Regolamento definisce il piano di manutenzione come «[…] il documento complementare al progetto esecutivo[5] che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico». La medesima norma definisce anche i contenuti del piano di manutenzione, e, in particolare, prevede che esso comprenda tre documenti operativi: il manuale d'uso, il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e, in particolare, degli impianti tecnologici[6]: esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione e per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

È evidente, dunque, come il legislatore, attraverso una specifica disciplina normativa, abbia voluto rendere cogente la necessità di prevedere, pianificare e programmare l'attività di manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dei beni realizzati.

---

[4] Si pensi, ad esempio, ai tempi di sospensione dell'utilizzo del bene intercorrenti tra la rottura, l'attivazione e conclusione della procedura di individuazione del soggetto "riparatore" e l'esecuzione della riparazione stessa ovvero all'incertezza circa la responsabilità di eventuali guasti e/o mancati interventi dovuta alla sovrapposizione o al frequente avvicendarsi dei contraenti.

[5] Si evidenzia la necessità che nella verifica della progettazione di cui agli artt. 112 del Codice e 49 e ss. del Regolamento e nella successiva validazione da parte del RUP si presti particolare attenzione anche agli aspetti connessi alla manutenibilità dell'opera [art. 45, comma 2, lett. a), «completezza della progettazione», e lett. i) «manutenibilità dell'opera, ove richiesto» del Regolamento].

[6] Cfr. decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 «Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» per la definizione di impianti tecnologici.

Ne deriva che l'attività di manutenzione di una struttura edilizia e delle sue parti non può prescindere dai contenuti dell'apposito piano di manutenzione.

Ad esempio, con riferimento agli impianti tecnologici, a norma del comma 6 del suddetto art. 38 del Regolamento, il manuale di manutenzione deve riportare una serie di informazioni estremamente utili per l'amministrazione, quali la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente, le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato ecc.. Tali informazioni permettono all'amministrazione di poter ottimizzare la gestione del servizio, svolgendo in autonomia e con risparmi di costo gli interventi che il manuale indica come eseguibili direttamente dall'utente ed esternalizzando, invece, tutti quelli che richiedono una particolare competenza o specializzazione.

L'individuazione delle anomalie per ciascun impianto tecnologico è un'informazione essenziale che consente di stabilire i cicli di controllo necessari per rilevare l'eventuale insorgenza di malfunzionamenti e guasti. Inoltre, la descrizione delle risorse necessarie per gli interventi di manutenzione costituisce una base informativa fondamentale per stimare il costo della manutenzione, in particolar modo il costo della manodopera, e per costruire correttamente la base d'asta per l'affidamento del contratto.

Indicazioni operative sull'affidamento del servizio di manutenzione programmata

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene ottimale porre a base di gara il piano di manutenzione delle opere/impianti e richiedere ai concorrenti di proporre soluzioni migliorative rispetto a quanto in esso indicato. In assenza di un piano di manutenzione (o di un piano adeguato), la stazione appaltante dovrebbe richiedere ai concorrenti lo sviluppo (o il completamento) del piano di manutenzione stesso.

3. Le modalità di svolgimento del servizio

In allegato al presente documento (all. n. 4), viene fornita una rappresentazione di quello che può essere chiamato il "quadro logico" di un servizio di manutenzione, ovvero uno schema delle possibili attività connesse alla manutenzione degli immobili. Tale quadro, ricostruito sulla base delle diverse prassi di acquisto, è finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le varie attività di manutenzione.

Secondo un quadro logico-sistematico le attività di manutenzione possono essere suddivise come segue:

1. attività di controllo: quali verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di parti e componenti, ecc.;
2. attività di gestione/conduzione: quali variazioni del funzionamento degli impianti/locali, regolazione delle temperature di climatizzazione, ecc.;
3. manutenzione programmata, ovvero interventi di sostituzione di parti/consumabili (es. cambio filtri condizionatori, sostituzione periodica componenti caldaie, ecc.);
4. manutenzione predittiva (o su condizione), ovvero interventi di manutenzione effettuati a seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;

5. manutenzione a richiesta/guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili *ex ante*;
6. manutenzione migliorativa, ovvero interventi di miglioramento delle prestazioni dei beni (es. incremento potenza termica impianti di riscaldamento, adeguamenti normativi, ecc.);
7. lavori di adeguamento/rifacimento (es. rifacimento facciate esterne, sostituzione/ammodernamento impianti, ecc.).

Si precisa che la programmazione della manutenzione non esclude a priori modalità di intervento a guasto. Infatti, anche a fronte di una puntuale programmazione del servizio non può escludersi il verificarsi di guasti o anomalie non preventivabili.

Secondo le caratteristiche delle strutture e degli impianti, l'amministrazione, pertanto, potrà adottare una combinazione di attività che prevedono la manutenzione programmata, quella predittiva e quella a guasto.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere riposta nella scelta dell'uno o dell'altro approccio. In merito, fermo restando che indicazioni in tal senso dovrebbero essere contenute nel piano di manutenzione, appare ragionevole applicare la manutenzione programmata in tutti i casi in cui sia possibile prevedere, con elevata precisione, i livelli di usura (e quindi la frequenza del guasto) o nei casi in cui, a prescindere dallo stato di usura, sia necessario un controllo periodico fisso (ad esempio, quando questo è imposto da prescrizioni di legge). La manutenzione a guasto è più adatta, invece, in tutti i casi in cui non sia possibile individuare la frequenza del guasto e quindi programmare gli interventi. In generale, a seconda delle esigenze, la manutenzione potrà prevedere una o più tipologie di intervento tra quelle sopra indicate. Le difficoltà dell'amministrazione di prevedere quando sarà necessario effettuare gli interventi (salvo che non siano già parte della programmazione), portano a ritenere opportuna la predisposizione di procedure di affidamento ad-hoc nel momento in cui si verifica l'esigenza manutentiva in ordine gli interventi di cui ai punti sub 6) e 7).

Indicazioni operative sulle tipologie di manutenzione da includere nel contratto

Un contratto teso alla conservazione della funzionalità e del valore dei beni nel tempo dovrebbe includere le prime cinque attività: controllo, gestione, manutenzione programmata, manutenzione predittiva e manutenzione a guasto.

4. L'anagrafica tecnica e le informazioni da inserire nella documentazione di gara

Uno degli aspetti cruciali per il buon esito di una procedura di affidamento consiste nell'identificare in modo preciso gli impianti/strutture oggetto di manutenzione. A tale fine, il primo *step* da seguire è la rilevazione dei dati sulla consistenza e sulle caratteristiche tecniche del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'amministrazione, ovvero la costituzione e l'alimentazione della c.d. "anagrafica tecnica". A tale riguardo, è importante che l'amministrazione sia dotata di database o archivi, nei quali siano contenute le informazioni sugli ambienti presenti nelle proprie strutture. In proposito, negli allegati

nn.1-4 si illustra un esempio di come un database/archivio potrebbe essere concepito in relazione alla manutenzione di un complesso universitario[7]. L'allegato n. 1, denominato «Database patrimonio», riporta un'esemplificazione di dati relativi al patrimonio immobiliare dell'amministrazione, nel quale è descritto il contenuto strutturale ed impiantistico di ciascun edificio/unità immobiliare[8].

Nell'allegato n. 2, denominato «Database caratteristiche dei beni», sono descritte le caratteristiche delle varie tipologie di strutture, impianti e dotazioni riportate nel Database patrimonio[9];

L'allegato n. 3, denominato «Database descrizione lavorazioni», contiene infine, un esempio di legenda delle varie attività di manutenzione richieste dalla stazione appaltante, che sono poi specificate nell'allegato 4. In particolare, nell'allegato n. 3 è inserito un esempio di descrizione delle varie attività di manutenzione per ciascuna bene/opera/impianto[10].

In sintesi, deve ritenersi che, solo dopo aver acquisito la disponibilità dei dati sulla consistenza dell'immobile ed aver individuato le varie attività che potrebbero rientrare nel servizio di manutenzione, l'amministrazione è in grado di definire le prestazioni da includere nell'oggetto del contratto e, quindi, di stabilire il fabbisogno manutentivo in relazione al proprio patrimonio, l'importo a base d'asta e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'ammissione alla gara.

L'esito di tale operazione è esemplificato nell'allegato n. 4, denominato «Scheda attività», nel quale sono riportate le attività di manutenzione riferite ad un'aula del complesso universitario definito con le schede esemplificative precedenti. Nell'allegato in esame è riportato un esempio, per ciascuna tipologia di opera/impianto, di attività di manutenzione, con la suddivisione della stessa secondo il quadro logico: controllo, conduzione, manutenzione programmata, manutenzione predittiva, interventi a guasto[11].

È necessario che le informazioni sulle consistenze patrimoniali ed impiantistiche (di cui agli esempi elementari degli allegati nn. 1-2), assieme agli altri documenti potenzialmente utili, quali planimetrie degli edifici o le schede relative ai servizi inclusi nell'appalto (di cui gli esempi degli allegati nn. 3-4) siano riportate nella documentazione di gara al fine di permettere a tutti i potenziali concorrenti di conoscere le esatte dimensioni, la natura e le caratteristiche dei beni oggetto del servizio.

---

[7] L'esempio proposto rappresenta un archivio/database organizzato in tabelle concatenate, ciascuna delle quali contiene una serie di informazioni da incrociarsi con quelle contenute nelle altre tabelle, riferito ad un complesso universitario con due corpi di fabbrica.

[8] Nell'esempio proposto, si indicano gli "elementi" presenti in ciascun edificio, quali la tipologia di locali e ambienti – scale, magazzini, archivi, reception, ecc. –, la tipologia impianti – elettrici, termici, sanitari, ecc. –, le tipologie superfici e infissi – pavimenti di tipo "A", "B", ecc., finestre di tipo "A", "B", ecc., e le relative consistenze (n., mq, ecc.).

[9] A titolo esemplificativo, nella sezione opere edili e murarie viene fornita una descrizione di che cosa si intende per pavimenti di tipo "A", "B" ovvero di infissi di tipo "X" o "Y" ecc., e così per tutte le tipologie di impianti/strutture indicate nell'allegato 1.

[10] Ad esempio, viene descritto cosa si intende per attività di tinteggiatura/rifacimento per le varie tipologie di pareti, per rispristino della funzionalità ovvero sostituzione lampade con riferimento ai corpi illuminanti, per attività di conduzione con riferimento agli impianti termici; ecc..

[11] Con riferimento alla manutenzione dei climatizzatori, ad esempio, sono indicati il numero degli apparecchi presenti nell'aula, le attività di controllo da eseguire (es. verifica a vista), le attività di conduzione (es. regolazione temperatura) e la frequenza delle stesse (es. mensile).
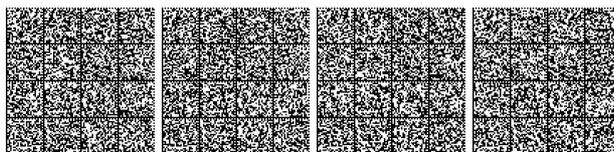
Si ritiene che tra queste informazioni dovrebbe figurare anche lo stato manutentivo dei beni e degli impianti, concernente, ad esempio, eventuali interventi recenti di ristrutturazione, rifacimento o sostituzione di parti e componenti, che possono essere utili al concorrente per formulare un'offerta consapevole.

Infine, poiché l'oggetto del contratto ha una stretta e diretta relazione con degli organismi edilizi, appare ragionevole prevedere, nel bando di gara, l'obbligo del sopralluogo. Come evidenziato dall'Avcp nella determinazione n. 4/2012 e come previsto anche per i servizi di pulizia (cfr. bando-tipo Avcp n. 1/2014), infatti, la visione dei luoghi, in questo tipo di contratto appare fondamentale poiché permette agli operatori economici di acquisire la piena consapevolezza circa il servizio da svolgere e l'offerta da presentare, nonché a prevenire eventuali contestazioni in fase esecutiva.

Indicazioni operative sulle informazioni da inserire nella documentazione di gara

Alla luce delle considerazioni svolte, al fine di permettere ai concorrenti di presentare offerte consapevoli, si ritiene necessario che nella documentazione di gara siano contenute le informazioni di cui alle tabelle 1-4 in allegato, comprendenti anche le informazioni sullo stato manutentivo dei beni, nelle quali siano specificate, analiticamente, le modalità, i tempi e i luoghi di svolgimento delle diverse tipologie di attività.

5. L'analisi del mercato

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'oggetto del servizio di manutenzione varia a seconda delle specifiche esigenze della singola amministrazione e può includere prestazioni di diversa natura.

Nel settore sanitario, ad esempio, non è infrequente che venga posta a base di gara la manutenzione di singoli impianti, come gli elevatori. Altre volte, invece, la manutenzione comprende servizi integrati, che possono riguardare anche le apparecchiature mediche, per le quali è richiesta la dimostrazione di specifici requisiti di professionalità/esperienza. Tuttavia, affinché l'esigenza di integrazione dei servizi non si traduca in una immotivata restrizione di accesso al mercato, è necessario che l'amministrazione effettui un'attenta analisi/indagine del mercato, al fine di acquisire informazioni in ordine al numero e alla tipologia agli operatori economici in grado di partecipare alla gara. Ciò, naturalmente, vale anche per i settori diversi da quello sanitario.

Al riguardo occorre analizzare, innanzitutto, le informazioni già possesso dell'amministrazione, a partire da quelle relative ai soggetti partecipanti e/o aggiudicatari di procedure analoghe svolte in precedenza, anche in relazione alle condizioni tecnico-economiche proposte.

Informazioni sui potenziali concorrenti potrebbero anche essere richieste a quelle amministrazioni che hanno espletato recentemente procedure di gara simili, per tipologia ed importo.

Per molte amministrazioni come i Comuni, le Università, i Ministeri o altri enti pubblici, l'acquisizione di tali informazioni potrebbe avvenire con il supporto della centrale di committenza della Regione di riferimento (qualora istituita) o di altre centrali o soggetti che hanno espletato procedure di gara in forma

aggregata, i quali, avendo attivato convenzioni o altri strumenti di aggregazione degli acquisti, potrebbero disporre di dati di mercato molto utili per la predisposizione della gara.

Informazioni sul mercato potrebbero essere acquisite, altresì, dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese operanti nello specifico del settore.

5.1. Il grado d'integrazione dei servizi e la suddivisione in lotti

La decisione di porre in gara un appalto integrato di gestione e manutenzione di più impianti/strutture ovvero di singoli impianti deve rispondere, oltre che alle esigenze dell'amministrazione, anche ad un'attenta analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento.

Ad esempio, depone a favore del servizio integrato, a parità di altre condizioni, l'esistenza nel mercato di una pluralità di operatori economici (che possano eventualmente riunirsi in raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete) in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti.

Viceversa, qualora l'integrazione (in relazione alle dimensioni, varietà, specialità e complessità delle prestazioni richieste nel bando) determini una restrizione significativa del numero dei potenziali concorrenti, tale da poter compromettere lo sviluppo di un adeguato livello di concorrenza in gara, sarà opportuna un'impostazione di gara differente, ad esempio, tramite l'affidamento separato dei servizi che richiedono una particolare specializzazione[12], ovvero la suddivisione degli stessi in lotti funzionali nell'ambito della medesima gara ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del Codice.

Si noti che la possibilità di suddividere in lotti funzionali può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni e contenere i rischi di gestione dei contratti; in presenza di un numero molto elevato di lotti, ad esempio di tipo geografico, può essere utile valutare l'opportunità di porre un limite al numero di lotti che possono essere assegnati ad uno stesso concorrente[13]. Tale limite, se ben calibrato (tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti e dei potenziali concorrenti per ciascun lotto), può favorire la concorrenza e incoraggiare la partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle medio-piccole e di recente costituzione, che potrebbero essere incentivate a partecipare alla gara (e a presentare offerte vantaggiose).

Una scelta di tal genere, tuttavia, va ponderata sia in relazione alle concrete possibilità di aumento della partecipazione e, quindi, al vantaggio derivante dal maggior confronto concorrenziale in gara, sia in rapporto a possibili diseconomie; infatti, qualora un concorrente risulti vincitore di un numero di lotti superiore al massimo previsto nel bando di gara, la stazione appaltante dovrà riassegnare i lotti in "eccesso" al concorrente che segue in graduatoria e quindi a condizioni meno vantaggiose[14].

---

[12] Sulle problematiche connesse all'affidamento in un unico lotto di servizi altamente specializzati si veda la deliberazione Avcp del 7 luglio 2010, n. 39.

[13] In questa direzione muove anche il legislatore comunitario che al considerando 79 della nuova direttiva si spinge anche oltre laddove prevede la possibilità di porre un limite al numero di lotti sui quali i concorrenti possono presentare offerta.

[14] In tali casi, si pone anche il problema di quali lotti assegnare a ciascun concorrente risultato primo in graduatoria su un numero di lotti superiore a quello assegnabile. Sul punto, si veda la deliberazione dell'Avcp del 25 Febbraio 2010, n. 10, che illustra alcuni possibili metodi e i connessi vantaggi e svantaggi.
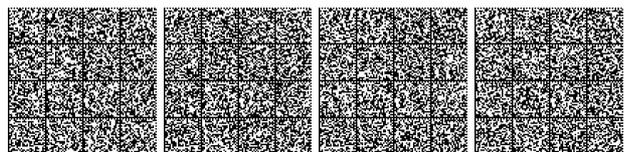
Nella scelta di affidare un unico contratto di servizi integrati in luogo di diversi contratti separati ovvero di procedere mediante suddivisione in lotti, infine, possono rilevare ulteriori fattori, quali, ad esempio, la qualità delle prestazioni, che potrebbe essere compromessa nel caso dell'eccessiva concentrazione di attività in capo ad un solo soggetto – elemento che spinge verso l'affidamento separato dei servizi – ovvero le potenziali economie di scala e/o di gestione nella gestione dei rapporti contrattuali che, viceversa, suggeriscono l'affidamento ad un unico contraente.

Nella decisione, inoltre, deve tenersi conto del fatto che laddove il contratto preveda molti servizi eterogenei, in particolar modo, nel caso limite del *global service*, la complessità di gestione e di coordinamento delle attività può crescere considerevolmente nel caso di contraenti aventi identità plurisoggettiva (come, ad esempio, i raggruppamenti temporanei) composti da un numero elevato di imprese.

6. I requisiti speciali di partecipazione

In tema di requisiti di speciali di partecipazione, occorre fare riferimento ai requisiti d'idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, salvo verificare, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 del Codice, le modalità di dimostrazione degli stessi per le attività accessorie inquadrate come lavori.

Riguardo all'idoneità professionale, poiché i contratti prevedono, di norma, la manutenzione di una o più tipologie di impianto, sarà necessario che i concorrenti siano in possesso di tutte le abilitazioni specifiche per le singole tipologie di impianti o macchinari come, ad esempio, l'abilitazione professionale di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Si precisa, tuttavia che tale abilitazione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall'impresa in fase esecutiva, proponendo, come responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dei prescritti requisiti (cfr. Comunicato del Presidente dell'Avcp del 24 giugno 2011).

Per quanto attiene alla capacità economica, qualora sia richiesto un determinato fatturato, è indispensabile che lo stesso si riferisca alle sole attività di servizi e non anche a quelle inquadrate come lavori, in quanto, per le lavorazioni di importo superiori a 150.000 euro il requisito è assorbito dall'attestazione SOA, mentre per quelle di importo pari o inferiore a 150.000 euro tale requisito non è previsto (cfr. art. 90 del Regolamento). Sul punto, si deve ricordare, altresì, che l'art. 41, comma 2, secondo periodo, del Codice, stabilisce che «sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato». Alla luce di tale disposizione, è necessario indicare, nella determina a contrarre e/o nel bando, i motivi della richiesta di un fatturato minimo, che deve in ogni caso, essere stabilito in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità[15]. Al riguardo, si evidenzia che l'Avcp e la giurisprudenza hanno più volte affermato come la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell'importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza (cfr. deliberazioni Avcp n. 20, 33 e 62 del 2007 e pareri Avcp 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010).

---

[15] Nello specifico, tale motivazione potrebbe riferirsi, a titolo esemplificativo, alla complessità del servizio da svolgere in relazione alla dislocazione territoriale degli edifici nei quali occorre svolgere le attività di manutenzione o alla delicatezza della prestazione, con riferimento alla specificità delle strutture destinatarie del servizio, quali, ad esempio, quelle sanitarie.

In tema di capacità tecnica, la stazione appaltante dovrà porre particolare attenzione alla definizione dei servizi analoghi di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 42, stabilendo nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati "analoghi" a quelli oggetto di gara. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia alla determinazione Avcp del 10 ottobre 2012, n. 4.

Infine, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di fornire la maggiori garanzie ai lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, le stazioni appaltanti potrebbero valutare l'opportunità di inserire tra le particolari condizioni di esecuzione cui all'art. 69 del Codice, misure ulteriori rispetto a quelle previste dal del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, previa attenta verifica che tali condizioni non risultino eccessivamente restrittive della concorrenza. Non si ritiene, invece, opportuno utilizzare tale elemento quale criterio di valutazione dell'offerta, consentendo all'impresa di offrire un minor livello di sicurezza in cambio di un prezzo più basso.

6.1. I requisiti speciali per i lavori

Qualora tra le prestazioni oggetto del bando siano previste, sia pure a carattere accessorio, attività qualificate come lavori, in applicazione della disciplina sui contratti misti, il concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall'art. 40 del Codice e dagli artt. 60 e seguenti del Regolamento, ovvero, in caso di appalti di importo superiore a €150.000, un attestato di qualificazione SOA per la categoria e l'importo corrispondente alle lavorazioni oggetto dell'appalto[16].

Sebbene tale soluzione sia pressoché obbligata dal carattere specifico e cogente delle disposizioni del Codice in materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, non sfuggono gli aspetti critici della stessa, laddove si evidenzia il rischio di una eccessiva rigidità del sistema fondato sull'obbligatorietà dell'attestato di qualificazione anche nel caso di lavorazioni accessorie, per le quali la capacità di esecuzione potrebbe essere dimostrata ricorrendo ai requisiti di cui agli art. 41 e 42 del Codice (fatturato/servizi analoghi ecc.)[17].

---

[16] Sul punto si veda Cons. St., sez. III 10 dicembre 2013, n. 5917 e Cons.St., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1153.

[17] In questo senso si esprime il Consiglio di Stato (Cons. St., sez.V, 30 maggio 2007, n. 2765) in relazione ad un appalto per la manutenzione e gestione del servizio cimiteriale, laddove ha ritenuto legittimo il bando nel quale non era stata richiesta la qualificazione SOA in relazione ai lavori accessori consistenti nello scavo e apertura dei loculi sul presupposto che la relativa capacità era stata richiesta facendo ricorso al requisito di cui all'art. 42 del Codice riferito alla prestazione, nel triennio precedente di servizi analoghi. In merito, la citata sentenza afferma che 'l'obbligo di qualificazione cade quando dall'esame del carattere prevalente o accessorio delle varie prestazioni si possa ragionevolmente desumere che la garanzia delle attestazioni SOA non rappresenta una condizione indispensabile ai fini del corretto svolgimento del servizio, di talché il percorso logico seguito per stabilire quale prestazione sia accessoria individua anche i requisiti necessari per partecipare alla gara. Sulla scia delle tradizionali direttive e della consolidata giurisprudenza comunitaria, il Codice dei contratti ha demandato la qualificazione del fornitori e prestatori di servizi ad un elenco delle diverse referenze che l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di richiedere per ottenere la dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale da parte degli operatori economici (art. 42), così definitivamente abdicando alla rigidità del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi, attuato dagli organismi di diritto privato di attestazione autorizzati secondo categorie di opere generali e specializzate (art. 40). Negli appalti misti, la scelta fra l'uno o l'altro dei sistemi di qualificazione è pertanto condizionata dal nucleo principale delle attività dell'appalto, la cui esecuzione deve essere sorretta da adeguate garanzie di affidabilità».
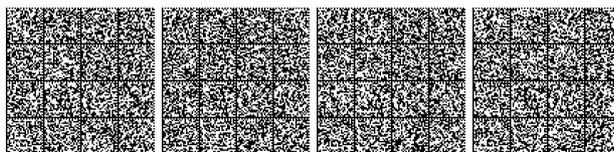
Nel caso siano previsti lavori accessori è indispensabile che la stazione appaltante identifichi nel modo più preciso possibile la natura, le caratteristiche e l'importo delle varie lavorazioni, in modo tale che la qualificazione che ne deriva sia commisurata all'effettiva entità degli interventi da realizzare.
In ordine alla distinzione delle lavorazioni in categorie prevalente e scorporabile/i, prevista per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si ritiene che tale principio operi anche in un appalto misto servizi/lavori, come anche la distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.

7. Il criterio di aggiudicazione

L'art. 81 del Codice prevede che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante in merito al criterio da utilizzare. Tuttavia, come già chiarito dall'Avcp nelle determinazioni del 24 novembre 2011, n. 7 e del 10 ottobre 2012, n. 4, tale scelta deve essere adottata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e, in ogni caso, dovrà essere finalizzata a valutare le offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

Sebbene, in talune circostanze, l'affidamento al prezzo più basso può essere una soluzione idonea per la scelta del contraente (come nel caso di appalti di valore limitato o nel caso in cui la stazione appaltante sia in grado di predisporre un progetto accurato e completo), i contratti di manutenzione, generalmente, presentano una complessità tale che porta a ritenere decisiva, per la corretta esecuzione delle prestazioni, una competizione volta a selezionare il concorrente in grado di offrire i più alti livelli di qualità. Questo aspetto può essere adeguatamente valorizzato attraverso l'individuazione di uno o più criteri di valutazione tecnica che portino alla selezione della migliore combinazione prezzo/qualità-organizzazione del servizio.

Si noti che il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo appare centrale anche per il legislatore comunitario (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE), che suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte tenendo conto di una serie di elementi qualitativi oltre al prezzo, tra cui le caratteristiche sociali, ambientali e innovative (cfr. considerando 74, 92 e 93, 97, e art. 67 della direttiva). Anche nel caso in cui l'offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo, la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 68.

Nei servizi di manutenzione è quanto mai auspicabile seguire tale approccio; la valutazione dei costi lungo il ciclo di vita, infatti, è una strategia che consente di minimizzare i costi:

- connessi all'utilizzo dei beni (ad es. per consumi di energia e/o altre risorse);
- relativi al "fine vita", come i costi di raccolta e di riciclo delle materie utilizzate per la manutenzione;
- imputabili a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (cfr. art. 68 della direttiva).

Con riferimento alla valutazione delle offerte economiche, si ritiene che l'amministrazione debba porre a base di gara un importo a titolo di canone periodico. Il canone dovrebbe remunerare tutte le attività di manutenzione previste nel contratto, ivi compresi gli interventi a guasto.

Tuttavia, se nel contratto sono inclusi interventi a carattere puntuale di esecuzione di lavori (ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento della pavimentazione o la sostituzione di un dato impianto) è opportuno che il relativo corrispettivo non sia incluso nel canone periodico ma sia valutato separatamente, mediante un'offerta a corpo o a misura secondo le disposizioni dettate in materia dal Codice e dal Regolamento[18].

8. I criteri e gli strumenti per individuare il miglior rapporto qualità/prezzo

Come regola generale, si rammenta che i criteri di valutazione tecnica devono essere collegati all'oggetto dell'appalto e devono essere stabiliti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Ai fini dell'individuazione dell'offerta corrispondente al miglior rapporto qualità/prezzo, si sottolinea, inoltre, l'importanza di pervenire ad una corretta ponderazione dei pesi e di effettuare, in sede di impostazione della procedura, simulazioni di vario tipo prima di adottare la scelta definitiva. Si ricorda che la ponderazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità di cui all'art. 2, comma 1, del Codice; pertanto, i criteri/sub-criteri devono essere inseriti nella documentazione di gara con una formulazione chiara e i pesi/sub-pesi devono riflettere la loro importanza relativa rispetto agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire.

Tra i possibili criteri di valutazione tecnica potrebbero considerarsi quelli di seguito indicati.

1. **Anagrafica tecnica.** Soprattutto per quelle amministrazioni che non sono dotate di un database o archivio completo dei dati, può risultare utile valutare le proposte dei concorrenti in termini di modalità di censimento e acquisizione delle informazioni; potrebbe, ad esempio, prevedersi la costituzione di un'anagrafica tecnica dell'immobile, nella quale dovrebbero essere inserite e aggiornate tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare ed impiantistico, integrandole con quelle già esistenti. Tra gli aspetti oggetto di specifica valutazione tecnica potrebbero rientrare, in tal caso, anche il grado di dettaglio/profondità dei dati che il concorrente si impegna a rilevare (anche rispetto ad eventuali valori minimi previsti nel contratto).
2. **Soluzioni IT per il governo dei servizi.** Si potrebbe richiedere ai concorrenti di offrire delle soluzioni informatiche (applicazioni, cruscotti, ecc.) per l'elaborazione/fruizione dei dati sulle consistenze patrimoniali e per il monitoraggio delle attività che gli stessi concorrenti, in caso di aggiudicazione, metteranno a disposizione della stazione appaltante. In tal caso, la qualità della soluzione proposta potrebbe essere valutata in termini di architettura *hardware* e *software*, di prestazioni (scalabilità, portabilità, livelli di sicurezza, ecc.) e di integrazione con le infrastrutture/applicazioni già in dotazione della stazione appaltante.

[18] Ciò al fine di tenere distinte attività aventi natura periodico-continuativa (i servizi), la cui remunerazione avviene mediante un canone, e quelle di carattere puntuale (la mera esecuzione lavori) che invece si remunerano in base ad un computo metrico-estimativo.
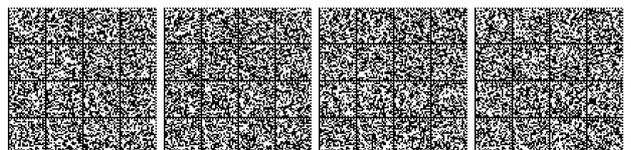
3. **Sistemi di controllo.** Può essere utile valutare le proposte dei concorrenti circa i sistemi/strumenti che essi intendono utilizzare ed istallare (misuratori, sensori, rilevatori, ecc.) per rilevare alcuni dati/parametri significativi, quali i consumi energetici o i rischi di guasto.
4. **Organizzazione del servizio.** Si potrebbe richiedere ai concorrenti di illustrare le modalità con cui intendono organizzarsi per lo svolgimento dei servizi, ad esempio, in termini di strutture, *call center*, presidi, magazzini ecc. messi a disposizione del committente, ovvero di dotazione di materiali, attrezzature, strumentazione. Le proposte potrebbe essere valutate con riguardo a vari profili, come quelli della ripartizione delle attività in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata (raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ecc.) e della gestione di aspetti specifici, come le emergenze dovute a rotture o a guasti.
5. **Risorse umane dedicate al servizio.** Attenzione particolare dovrebbe essere riposta nella valutazione delle risorse in termini di personale/ore lavorate che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio. Partendo dalla stima delle risorse necessarie e del relativo costo per lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante potrebbe assegnare un punteggio tecnico all'impiego di risorse aggiuntive/presidi da parte del concorrente.
6. **Programma operativo delle attività.** Si potrebbe richiedere ai concorrenti una proposta su come si intende programmare il servizio e quali saranno le relative azioni operative che verranno sviluppate. In tale ambito, potrebbe essere richiesta una proposta migliorativa su quanto previsto dal piano di manutenzione e dal relativo programma ivi contenuto. In assenza del suddetto piano si potrebbe richiedere ai concorrenti l'elaborazione di un piano e di un programma di manutenzione da rilasciare entro la scadenza del contratto. Inoltre, potrebbero essere oggetto di valutazione le proposte migliorative rispetto agli importi-soglia, eventualmente fissati nel capitolato, entro cui gli interventi a guasto si considerano inclusi nel contratto.
7. **Tempi di intervento.** Potrebbero considerarsi proposte migliorative rispetto ad indicatori di tempestività dei singoli interventi di manutenzione (es. tempi per il ripristino funzionalità o sostituzione/riparazione degli impianti o dei beni).
8. **Gestione ambientale e ciclo di vita.** Possibilità di richiedere ai concorrenti proposte per il rispetto dell'ambiente e il contenimento dei consumi energetici. In tale ambito potrebbero rientrare eventuali criteri connessi alla valutazione dei costi e all'ottimizzazione delle prestazioni dei beni, nell'ottica del ciclo di vita.

8.1. Le soglie di sbarramento e la riparametrazione

Si evidenzia che qualora la stazione appaltante voglia selezionare offerte aventi *standard* qualitativi adeguati può prevedere delle soglie minime per il punteggio tecnico, per effetto delle quali sono ammessi alla valutazione dell'offerta economica solo quei concorrenti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto nel bando di gara per l'offerta tecnica. Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di procedere alla c.d. "riparametrazione" qualora nessun concorrente raggiunga il massimo punteggio tecnico previsto nel bando di gara e che tale operazione sia effettuata prima della verifica di anomalia (cfr. determinazioni Avcp del 24 novembre 2011, n. 7 e del 10 ottobre 2012, n. 4

Per quanto attiene alle metodologie per l'aggregazione dei punteggi, come noto, occorre far riferimento all'Allegato P al Regolamento, che prevede una serie di metodi per l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si annoverano il metodo AHP, Evamix, TOPSIS e il metodo aggregativo compensatore. Fermo restando che è facoltà della stazione appaltante scegliere uno dei metodi indicati nell'Allegato P o uno tra quelli rinvenibili nella letteratura scientifica, si ritiene che il metodo aggregativo compensatore possa essere il sistema più adatto in considerazione della semplicità applicativa e della notevole diffusione presso le stazioni appaltanti. Per approfondimenti circa le caratteristiche dei vari metodi previsti dall'Allegato P e sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia alle determinazioni Avcp n. 7/2011 e n. 4/2012.

9. La gestione della fase esecutiva

Un aspetto spesso problematico dei contratti di manutenzione attiene al controllo sulla fase esecutiva, soprattutto per quelli che prevedono l'affidamento di servizi integrati. Al riguardo, con la determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, l'Avcp ha già fornito alle stazioni appaltanti delle linee guida in materia.

Oltre agli aspetti connessi alle procedure di controllo e all'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere tale attività, per i quali si rimanda alla citata determinazione Avcp n. 5/2013, in questa sede preme ricordare l'estrema importanza della gestione del contratto e delle connesse attività di verifica delle prestazioni, sia in corso che al termine del rapporto contrattuale. Tali verifiche dovrebbero concentrarsi su elementi prestazionali misurabili e non limitarsi al generico richiamo alla c.d. "regola d'arte". Si rammenta, infatti, che i controlli e le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni in corso di esecuzione del contratto sono propedeutici alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario e allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, mentre, invece, quelli effettuati al termine del contratto sono propedeutici ad una serie di adempimenti, quali la liquidazione del saldo e l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si sottolinea come tutte le attività di controllo debbano essere strettamente correlate a quanto espressamente disciplinato nei documenti contrattuali. In merito, tra i criteri indicati nella determinazione Avcp n. 5/2013, particolare importanza assumono la qualità del servizio misurata in termini di aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto per ciascun tipo di attività, e l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte. Il controllo, infine, deve riguardare anche il rispetto dei contratti collettivi e della normativa sul lavoro, sulla sicurezza, e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. par. 4.1. della determinazione Avcp n. 5/2013), nonché l'impiego delle risorse/mezzi/attrezzature e il rispetto delle soluzioni/migliorie dichiarate dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Si evidenzia, inoltre, che il mancato utilizzo, in sede esecutiva, di strumenti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni fornite dall'aggiudicatario rende difficoltoso, se non impossibile, valersi della possibilità di escludere da gare successive gli operatori economici che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede [art. 38, lettera f), del Codice] e che l'utilizzo concreto di tale facoltà rappresenta un disincentivo efficace a scoraggiare la presentazione di offerte contenenti ribassi eccessivi e/o livelli qualitativi concretamente insostenibili.

Un ulteriore aspetto correlato alla corretta esecuzione del contratto riguarda l'operatività del sistema di premi e penali previsto dal Regolamento, funzionale alla predisposizione di adeguati incentivi al corretto

svolgimento delle prestazioni contrattuali (cfr. art. 145 del Codice e art. 298 del Regolamento). In merito si rileva che la qualità/correttezza della prestazione non sempre viene garantita dalla struttura dei contratti, avuto riguardo al fatto che è spesso presente un rischio di *moral hazard*, cioè di comportamenti opportunistici da parte del contraente, tesi a ridurre il livello qualitativo delle prestazioni al di sotto degli *standard* pattuiti; in tali casi, l'applicazione delle penali in corrispondenza dell'accertamento dei singoli inadempimenti, può rappresentare un valido disincentivo. In merito ai criteri di misurazione delle prestazioni (SLA), infine, occorre, sottolineare come a ciascun parametro debba corrispondere, oltre alla misurazione, un effetto sanzione/incentivo dove i valori contrattuali siano mancati/migliorati, ivi compresi quelli diversi dal ritardato adempimento.

Altro aspetto importante da ricordare, al fine di evitare disguidi e controversie con l'affidatario, è che la stazione appaltante effettui i pagamenti nei termini previsti dalla legge. I ritardati pagamenti, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni normative in materia, possono creare difficoltà finanziarie (soprattutto per le imprese di minori dimensioni) se non addirittura crisi di liquidità, in fase di svolgimento del contratto e disincentivare la partecipazione alle gare, con un danno in termini di minore concorrenza o di gare deserte.

Indicazioni operative sulla fase esecutiva

Alla luce delle considerazioni svolte, è necessario che nel capitolato tecnico siano esplicitate:

- le modalità di misurazione dei livelli di qualità dei servizi previsti nel capitolato stesso e offerti da parte dal concorrente;
- le sanzioni (penali, risoluzione, etc.) o i premi previsti per ciascun caso di inadempimento o di miglioramento dei livelli di performance previsti (SLA, KPI, ecc.);
- termini di pagamento previsti dalla normativa.

****

Approvato dal Consiglio nella seduta del 28 aprile 2015

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 maggio 2015

Il Segretario: Maria Esposito

ALLEGATO *1*

ESEMPIO DI TABELLA QUANTITATIVA DEGLI IMMOBILI, SUPERFICI, IMPIANTI, SUPPELLETTILI, DOTAZIONI ED OGNI ALTRO BENE OGGETTO DI MANUTENZIONE

Database patrimonio															
Edifici o/area	Piano	Tipologia	Nr	Superfici (vedi db caratteristiche dei beni)		Infissi (vedi db caratteristiche dei beni)		Impianti termici ed idraulici (vedi db caratteristiche dei beni		Impianto elettrico (vedi db caratteristiche dei beni)		Impianti didattica/comunicazione (vedi db caratteristiche dei beni)		Suppellettili (vedi db caratteristiche dei beni)	
					Quant.		Quant.		Quant.		Quant.		Quant.		Quant.
A	-1	Centrale termica	1	Pavimento A	Mq …	Porte A	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………..	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
A	-1	Scala	2	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Corrimano	Nr …
				Scala A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	………..	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore B	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	Porte ….	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
A	-1	Corridoio	3	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori B	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore B	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
A	-1	Locale servizi	4	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
A	-1	Magazzino	5	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	Radiatori B	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	Scaffali A	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	Scaffali A	Nr …
A	-1	Magazzino	6	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	Radiatori B	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	Scaffali A	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	Scaffali A	Nr …
A	-1	Centro elab. dati	7	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	Condizionatore B	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	Scaffali B	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	………..	Nr …
A	-1	Archivio	8	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	Scaffale B	Nr …

				Pareti C (soff.)	Mq …	………..	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	Scaffale B	Nr …
A	-1	Archivio	9	Rivestimento B	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra ...	Nr …	………………	Nr …	Interrutt. B	Nr …	……………..	Nr …	Scaffale B	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	……………..	Nr …	Scaffale B	Nr …
A	0	Atrio	1	Pavimento A	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	Prese A	Nr …	……………..		Estintore B	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A		Lavagna Comunicaz. B		Tavolo B	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	Porte C	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Reception	2	Pavimento A	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori B	Nr …	Prese A	Nr …	Lavagna Comunicaz. B	Nr …	…………	Nr …
				Pareti A	Mq …	Portafinestra A	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	Tagliacode …	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………..	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Corridoio	3	Pavimento A	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C		Corpo ill. A	Nr …	Lavagna Comunicaz. B		…………	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Scala	4	Scala A	Mq …	……………	Nr …	Radiatori C		Corpo ill. A	Nr …	………………	Nr …	Ringhiere	
				Rivestimento A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	Corrimano	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Scala	5	Rivestimento A	Mq …	……………	Nr …	Radiatori C		Prese A	Nr …	………………	Nr …	Ringhiere	Nr …
				Pareti A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	Corpo ill. B	Nr …	………………	Nr …	Corrimano	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	Estintore A	Nr …
A	0	Aula	6	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C		Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Aula	7	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C		Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Aula	8	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C		Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionat. A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Servizi igienici	9	Pavimento D	Mq …	Porte D	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Allarme A	nr	…………	
				Rivestimento	Mq …	Porte E	Nr …	Lavabo A	Nr …	Interruttori B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete E	Mq …	Finestre E	Nr …	Water A	Nr …	Asciugatore A	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete C (soff.)	Mq …	……………..	Nr …	……………..	Nr …	Aspiratore B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Servizi igienici	10	Pavimento D	Mq …	Porte D	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Allarme A	Nr	…………	
				Rivestimento	Mq …	Porte E	Nr …	Lavabo A	Nr …	Interruttori B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete E	Mq …	Finestre E	Nr …	Water A	Nr …	Asciugatore A	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete C (soff.)	Mq …	……………..	Nr …	……………..	Nr …	Aspiratore B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …

Edifici	Piano	Tipologia	N	Superfici		Infissi		Impianti		Impianto elettrico		Impianti		Suppellettili	
A	0	Bar	11	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese A	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete B	Mq …	Finestre E	Nr …		Nr …		Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete C (soff.)	Mq …	Portafinestra	Nr …		Nr …		Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Aula	1	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Aula	2	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	……………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Aula	3	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Aula	4	Pavimento C	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	Videoproiettore	Nr …	Estintore A	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra C	Nr …	Condizionatore A	Nr …	Interruttori B	Nr …	Imp. Amplificaz.	Nr …	…………	Nr …
				Controsoffitto A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Corridoio	5	Pavimento A	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	Lavagna Comunicaz. B		…………	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	1	Scala	6	Scala A	Mq …	……………	Nr …	Radiatori C		Corpo ill. A		………………	Nr …	Ringhiere	
				Rivestimento A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	Corrimano	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Servizi igienici	7	Pavimento D	Mq …	Porte D	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Rivestimento	Mq …	Porte E	Nr …	Lavabo A	Nr …	Interruttori B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete E	Mq …	Finestre E	Nr …	Water A	Nr …	Nr …	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete C (soff.)	Mq …	Nr …	Nr …		Nr …	Nr …	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Servizi igienici	8	Pavimento D	Mq …	Porte D	Nr …	Radiatori C	Nr …	Prese A	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Rivestimento	Mq …	Porte E	Nr …	Lavabo A	Nr …	Interruttori B	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete E	Mq …	Finestre E	Nr …	Water A	Nr …	Nr …	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Parete C (soff.)	Mq …	Nr …	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Corridoio	9	Pavimento A	Mq …	Porte C	Nr …	Radiatori C	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	Lav. Comunic. B		…………	Nr …
				Pareti A	Mq …	Finestra A	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	0	Scala	10	Scala A	Mq …	……………	Nr …	Radiatori C	Nr …	Corpo ill. A	Nr …	………………	Nr …	Ringhiere	
				Rivestimento A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	Corrimano	Nr …
				Pareti C (soff.)	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
A	2+1	Lastrico solare	1	Copertura A	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …
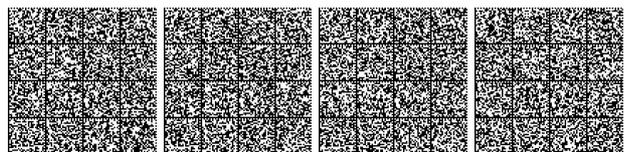
o/area			r	(vedi db caratteristiche dei beni)		(vedi db caratteristiche dei beni)		termoregolazione (vedi db caratteristiche dei beni		(vedi db caratteristiche dei beni)		didattica/comunicazione (vedi db caratteristiche dei beni)		(vedi db caratteristiche dei beni)	
				Descrizione	Q	Descrizione	Q	Descrizione	Q	Descrizione	Q	Descrizione	Q	Descrizione	Q
B	-1	Locale servizi tecnici	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Centrale termica	1	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Scala	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Corridoio	3	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Locale servizi	4	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Magazzino	5	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Magazzino	6	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Centro copie dati	7	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	-1	Archivio	8	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Archivio	9	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Atrio	1	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Reception	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Corridoio	3	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	scala	4	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	scala	5	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Aula magna	6	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Uffici aperti al pubblico	9	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Uffici aperti al pubblico	10	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Uffici	11	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Servizi igienici	12	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	0	Servizi igienici	13	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Servizi igienici	14	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	1	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	3	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	4	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	5	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	6	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	9	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	10	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Sala riunioni	11	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Servizi igienici	12	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Servizi igienici	13	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …

B	1	Corridoio	14	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Scala	15	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	1	Uffici	1	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	3	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	4	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	5	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	6	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	9	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Uffici	10	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Sala riunioni	11	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Servizi igienici	12	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Servizi igienici	10	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Corridoio	11	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2	Scala	12	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2+1	Scala	13	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2+1	Lastrico solare	1	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2+1	Scala	2	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
B	2+1	Locale servizi tecnici	3	………………	Mq …	……………	Nr …	………………	Nr …	…………	Nr …	………	Nr …	…………	Nr …
Edifici o/area	Piano	Tipologia (vedi db caratteristiche dei beni)	nr	Superfice (vedi db caratteristiche dei beni)		Fondo/pavimentazione (vedi db caratteristiche dei beni)		Impianti antintrusione/ Illuminazione (vedi db caratteristiche dei beni)		Impianti innaffiamento/ pulizia/ antincendio/ fognari (vedi db caratteristiche dei beni)		Suppellettili/ patrimonio arboreo (vedi db caratteristiche dei beni)		Altro	
E	0	Area parcheggi	1	………………	Nr …	……………	Nr …	Lampioni A	Nr …	…………	Nr …	Panchine	Nr …	Muro di cinta /ingresso	
E	0	Area verde	2	………………	Nr …	……………	Nr …	Barra accesso veicoli A	Nr …	……………	Nr …	Patrimonio arboreo: • Oleandri • Siepe alloro •……..	Nr …	………………	
E	0	Area verde	3	………………	Nr …	……………	Nr …	Impianto videosorveglianza	Nr …	……………	Nr …	Gettacarte	Nr …	………………	

ALLEGATO *2*
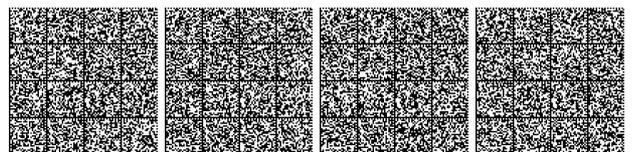
ESEMPIO DI DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUPERFICI, DI BENI, DI IMPIANTI, DI SUPPELLETTILI OGGETTO DI MANUTENZIONE

Database caratteristiche dei beni			
Tipologia	**Sigla**	**Descrizione/modello**	**note**
EDILI E MURARIE			
Controsoffitti tipo A	CS a	Controsoffitto eseguito con grigliato carabottino in alluminio preverniciato incombustibile classe "0" – Euroclasse A1 - colore bianco marca …………… modello …………..	Installazione anno ….
Controsoffitti tipo B	CS b	Controsoffitto continuo costituito da pannelli di gesso fissati con viti autoperforanti ad una orditura metallica di sostegno con sostegni pendenti in acciaio zincato,3mm	
Pareti tipo A	PA a	Pareti verticali interne intonacate o lisciate a gesso con pittura poliuretanica bicomponente per pareti verticali. Colori vari (vedi …….)	
Pareti tipo B	PA b	Pareti verticali rivestite con piastrelle in ceramica monocottura di pasta rossa, 10 x 10 cm, di colore …………. smaltate	
Pareti tipo C	PA c	Pareti verticali rivestite in granito bianco sardo in lastre 20 x 40 cm lucidato a piombo	
Pareti tipo D	PA d	…………………………..	
Pareti tipo E	PA e	…………………………..	
Pavimenti tipo A	PV a	Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia di marmo mescolate con cemento tipo 32. colorato riquadrato in campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili lucidato a piombo	
Pavimenti tipo b	PV b	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8,5 mm, tinta unita naturale opaca, granigliato naturale , con superficie strutturata antiscivolo, rispondenti alla norma UNI EN 14411, smaltato.	
Pavimenti tipo C	PV c	Pavimento flottante costituito da pannelli modulari 50 x 50 mm, di spessore 20 mm, in materiale plastico densità 2.800 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco, classe A di flessione, assorbimento acqua 0,16%; struttura di sopraelevazione con staffe in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato; con finitura in quadrotti in gomma	Tipo …..(indicare marca e modello) ……
Pavimenti tipo d	PV d	………………………………..	
Pavimenti tipo e	PV e	………………………………..	
Infissi tipo A		Finestra in legno massello, pino laccato bianco ad un'anta, apertura alla francese, completa di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni 80x 120 cm	

Infissi tipo b		Portafinestra in legno massello, pino laccato bianco ad un'anta, apertura alla francese, completa di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni 110 x 220 cm	
Infissi tipo C		Porta tagliafuoco con struttura in acciaio due battenti, om. UNI EN 1634-1, cert. ISO 9001, di colore vario, con telaio pressopiegato spessore 2 mm, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con serratura a 2 punti di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, 180 x 200 cm	
Infissi tipo d		…………………………………………..	
IMPIANTI			
		Impianto elettrico	
Corpi illuminanti tipo A		Sospensione , moduli da cm 120, illuminazione neon , marca ……………….., modello …………………….	
Corpi illuminanti tipo B		Plafoniera circolare diametro cm ….., illuminazione led , marca ……………….., modello …………………….	
Prese ed interruttori tipo A		Interruttore da parete bipolare 16A , IP55, marca……………. modello………… colore ………………	
Prese ed interruttori tipo B		Interruttore da incasso unipolare 16A , marca……………. modello………… colore ………………	
Termoregolazione			
Radiatori tipo A		Radiatore in acciaio a colonne componibile, 3 colonne, 10 elementi, verniciato con polveri epossidiche colore bianco avorio, completo di valvole di sfiato, entrata e detentore, marca ……………… , modello …………………….	
Radiatori tipo B		Radiatore in acciaio a colonne componibile, 3 colonne, 14 elementi, verniciato con polveri epossidiche colore bianco avorio, completo di valvole di sfiato, entrata e detentore, marca ……………… , modello …………………….	
Climatizzatori tipo A		Ventilconvettore esterno a parete, potenza termica KW3, potenza frigorifera KW 1,5 , marca	
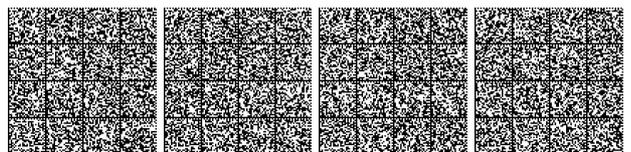
		……………… , modello ……………………	
Climatizzatori tipo B		Condizionatore monoblocco da finestra potenza frigorifera KW 3 marca ……………… , modello ……………………	

Caldaia		Caldaia a basamento a condensazione ad alimentazione a gas, potenza nominale (PCI) KW750 marca ……………… , modello ……………………	

Impianti ed attrezzatura antincendio			
Estintore tipo A		Estintore a polvere, da kg 4 classe ………….. , omologato ……………………. , con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica.	

Ausili didattica			
Impianto amplificazione tipo A		………………………………………………………………………… marca ……………… , modello ……………………	
Impianto amplificazione tipo B		………………………………………………………………………… marca ……………… , modello ……………………	

Proiettore tipo A		………………………………………………………………………… marca ……………… , modello ……………………	
Proiettore tipo B		………………………………………………………………………… marca ……………… , modello ……………………	

ALLEGATO *3*

ESEMPIO DI DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

Database descrizione lavorazioni			
Tipologia	**Denominazione**	**Sigla**	**Descrizione**
EDILI E MURARIE			
Controsoffitti	Verifica ancoraggi		Controllo visivo e meccanico degli ancoraggi dei telai di sostegno, nonché allineamento e riposizionamento degli elementi mobili
	Sostituzione elementi ammalorati		Smontaggio e sostituzione dei singoli elementi ammalorati; pulizia dei luoghi; conferimento materiali di risulta
Pareti tipo A	Tinteggiatura		Rimozione precedente strato/i di vernice, riempimento fessure e microfessure con sigillante tipo ………….. o prodotto per rasatura tipo ………….. applicazione di sottofondo tipo ………………….. , rasatura e applicazione di due mani a coprire di pittura tipo ………………………………, pulitura dell'ambiente oggetto dell'intervento
	Ritocchi intonaci		Rimozione delle farti di intonaco non salde, raschiatura, lavaggio della superfice da trattare, applicazione di uno o più strati di malta del tipo ………, ripresa e rasatura della superfice trattata tinteggiatura della parte oggetto dell'intervento, pulitura dell'ambiente oggetto dell'intervento
	Rifacimento intonaci		Spicconatura e rimozione del vecchio intonaco, la raschiatura, la pulizia generale prima e dopo l'intervento il lavaggio delle superfici da trattare applicazione di uno o più starti di malta del tipo …………………, allontanamento di calcinacci ed altri materiale attraverso corretto conferimento
Infissi	Controllo tenuta		Verifica, meccanismi di chiusura, eventuale ingrassaggio o lubrificazione delle componenti meccaniche dell'infisso, sostituzione part ammalorate, verifica serrature ed sostituzione/copia chiavi secondo le indicazioni del …………
	Sostituzione Vetri		Rimozione delle superfici vetrate rotte o non più efficienti, pulizia e verifica dei telai e dei sistemi di ancoraggio vetri, sostituzione vetri con vetri tipo ………………….e pulizia ambienti; conferimento materiali di risulta
	Tinteggiatura e sostituzione guarnizioni		Rimozione precedente vernice, preparazione sottofondo con idoneo prodotto del tipo ……., applicazione di due mani di vernice tipo ………………. del colore indicato dal …………., sostituzione guarnizioni, pulizia dei luoghi e conferimento materiali di risulta
	Sostituzione infissi		……..

IMPIANTI			
Impianto elettrico			
Corpi illuminanti	Pulizia interna		………………………………………………………………………………………………..
	Ripristino "tinteggiatura"		………………………………………………………………………………………………..
	Ripristino funzionalità		………………………………………………………………………………………………..
	Sostituzione lampade		………………………………………………………………………………………………..
	Nuovi o diversi punti luce		………………………………………………………………………………………………..
	Sostituzione corpi illuminanti		………………………………………………………………………………………………..
Prese ed interruttori	Verifica funzionalità		………………………………………………………………………………………………..
	Ripristino funzionalità		………………………………………………………………………………………………..
	Sostituzione		………………………………………………………………………………………………..
	Nuovi punti luce o modifica esistenti		………………………………………………………………………………………………..
Termoregolazione			
Radiatori	Controllo valvole di sfiato		………………………………………………………………………………………………..
	Ripristino "tinteggiatura"		………………………………………………………………………………………………..
	Sostituzione valvole		………………………………………………………………………………………………..
	Eliminazione perdite		………………………………………………………………………………………………..
	Verifica e ripristino ancoraggi		………………………………………………………………………………………………..
Climatizzatori	Verifica efficienza		
	Sostituzione/lavaggio filtri		
	Riparazione entro ….€		
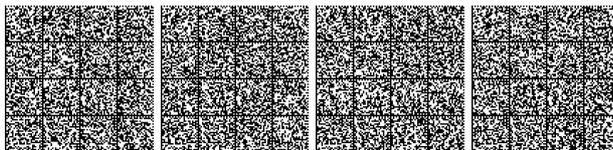
Ausili didattica			
Impianto amplificazione	Verifiche funzionali		……………………………………………………………………………………………..
	Riparazione entro ….€		……………………………………………………………………………………………..
	Sostituzione		……………………………………………………………………………………………..

Proiettore	Verifiche funzionali		
	Riparazione entro ….€		
	Sostituzione		

ALLEGATO *4*
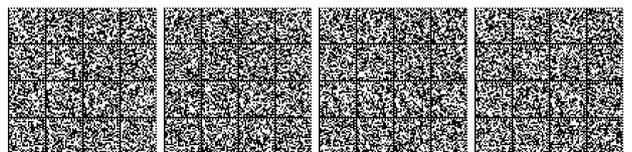
ESEMPIO DI SCHEDA CHE DESCRIVE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E LA LORO FREQUENZA IN CIASCUNA PORZIONE IMMOBILIARE

Scheda attività										
Identificazione (db patrimonio)				Tipo: Aula	Identificativo	Via Mazzionei 2634, edificio A, piano 1, nr				
	Consistenza (db patrimonio)	Attività di controllo		Attività di conduzione	Attività di manutenzione programmata		Attività di manutenzione predittiva		Attività su richiesta	
Beni (vedi db caratteristiche dei beni)		**Attività (db descrizione lavorazioni)**	**Frequenza**		**Attività (db descrizione lavorazioni)**	**Frequenza**	**Attività (db descrizione lavorazioni)**	**frequenza**	**Attività (db lavorazioni)**	**Casistica**
OPERE EDILI E MURARIE										
Controsoffitti tipo A	mq	Verifica a vista	Mensile		Verifica ancoraggi	Annuale	Sostituzione pannelli	Ammaloramento		
Pareti tipo A	mq	Verifica a vista	Mensile		Tinteggiatura	Triennale	Ritocchi intonaci	Distacchi fino a mq ………	Rifacimento intonaci	Distacchi superiori a mq ………
Pavimenti tipo M	mq	Verifica a vista	Mensile							
Infissi tipo A Infissi tipo C	nr	Verifica a vista	Mensile		Controllo tenuta	Annuale	Sostituzione Vetri	Ammaloramento		
		Verifica a vista	Mensile		Tinteggiatura e sostituzione guarnizioni	Quinquennale			Sostituzione infissi	Ammaloramento non imputabile a scarsa o impropria manutenzione

IMPIANTI										
Impianto elettrico										
Corpi illuminanti tipo A Corpi illuminanti tipo B	Nr Nr	Verifica a vista elementi esterni ed interni	Mensile		Pulizia interna	Annuale				
					Ripristino "tinteggiatura	Quinquennale				
							Ripristino funzionalità	Ammaloramento	Nuovi o diversi punti luce	Diverse esigenze
							Sostituzione lampade	Ammaloramento	Sostituzione corpi illuminanti	Rendimento energetico/cambio lumen etc
Corpi illuminanti sicurezza	nr	Verifica a vista elementi esterni ed interni	Mensile		Verifica funzionamento	semestrale	Sostituzione lampade	Ammaloramento		
Prese ed interruttori tipo M	Nr	Verifica a vista elementi esterni ed interni	Mensile		Verifica funzionalità	Annuale	Ripristino funzionalità	Ammaloramento		
							Sostituzione	Ammaloramento	Nuovi o modifica	Diverse esigenze

Impianto e attrezzature antincendio										
Tubature e Idranti	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Verifica apparecchiature	Bimestrale	Riparazione perdite	Ammaloramento	Sostituzione	Ammaloramento non imputabile a scarsa o impropria manutenzione
Rilevatori incendio	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Verifica apparecchiature e pulizia	Semestrale			Sostituzione	Ammaloramento non imputabile a scarsa o impropria manutenzione
Porte antincendio	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Verifica tenuta e assenza fessurazioni	Quadrimestrale	Riparazione	Ammaloramento	Sostituzione	Ammaloramento non imputabile a scarsa o

tipo A										impropria manutenzione
Estintori a polvere	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Controllo e revisione	Semestrale			Sostituzione	Ammaloramento non imputabile a scarsa o impropria manutenzione
					Sostituzione polveri	Triennale				
Termoregolazione										
Radiatori tipo A	Nr…	Verifica a vista	Mensile	Verifica temperatura media e regolazione	Controllo valvole di sfiato	Annuale	Sostituzione valvole	Ammaloramento		
					Ripristino “tinteggiatura”	Quinquennale				
							Eliminazione perdite	Ammaloramento		
							Ripristino ancoraggi	Ammaloramento		
Climatizzatori tipo B	Nr…	Verifica a vista	Mensile	Verifica temperatura media e regolazione						
					Efficienza	Annuale (entro…)				
					Sostituzione/lavaggio filtri	Annuale (entro…)				
							Riparazione entro ….€	Efficienza ridotta del ..%	Sostituzione	Mancata efficienza
Ausili didattica										
Impianto amplificazione tipo C	Nr…	Verifica a vista	Mensile	Custodia parti rimovibili	Verifiche funzionali	Annuale (entro…)	Riparazione entro ….€		Sostituzione	Mancata efficienza
Proiettore tipo A	Nr…	Verifica a vista	Mensile	Custodia parti rimovibili	Verifiche funzionali	Annuale (entro…)	Riparazione entro ….€		Sostituzione	Mancata efficienza

ARREDAMENTI										
Mobilia in legno e assimilati	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Verifiche funzionali	Triennali	Riparazione piccola falegnameria	Ammaloramento		
					Ripristino “tinteggiatura”	Quinquennale				
Attaccapanni e altri arredi infissi	Nr…	Verifica a vista	Mensile		Verifiche funzionali	Triennali	Riparazione piccola falegnameria	Ammaloramento		
……………										

Esclusioni
Conduzione impianti amplificazione proiezione durante l’attività didattica
Impianti telefonici
Pulizia esterna corpi illuminanti
……..
……..

Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili

Relazione AIR
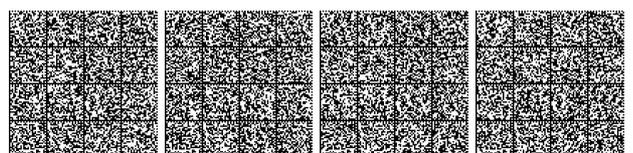
1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

In applicazione del Regolamento «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013), la presente Relazione illustra le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo espresse nella determinazione «Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili», avuto riguardo alle principali osservazioni formulate dagli operatori del mercato nell'ambito della consultazione pubblica svoltasi nel periodo 15 luglio – 15 settembre 2014.

Preliminarmente si ricordano le principali criticità rilevate dall'Autorità nel settore dei servizi di manutenzione e trattate nel documento di consultazione:

1. le difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nel distinguere le attività da ricondurre alla sfera dei "servizi" da quelle, invece, da ricondurre alla sfera dei "lavori";
2. la scarsa attenzione alla programmazione di servizi e l'affidamento dei contratti secondo la logica della c.d. "rottura/guasto";
3. la genericità della documenti di gara circa i servizi inclusi nel contratto e la carenza di informazioni in essa riportate sulle caratteristiche degli immobili/impianti;
4. la fissazione di requisiti di partecipazione sproporzionati, soprattutto in relazione alla capacità tecnico-organizzativa richiesta alle imprese concorrenti;
5. alcune distorsioni nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, in particolare, la definizione di criteri di valutazione dell'offerta tecnica troppo generici e non collegati con l'oggetto dell'appalto;
6. la necessità di un maggior controllo sulla fase esecutiva.

Alla luce delle criticità sopra richiamate, le linee guida predisposte si pongono, principalmente, i seguenti obiettivi regolatori:

a) fornire la corretta lettura delle norme del Codice e del Regolamento in materia di inquadramento dell'oggetto dell'appalto e di requisiti di partecipazione alle gare al fine di facilitare le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara, promuovendo la partecipazione alle procedure di affidamento del più ampio numero di operatori economici;

b) indirizzare le stazioni appaltanti verso l'affidamento di contratti di manutenzione secondo la logica della programmazione, fornendo agli operatori economici le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte, con benefici attesi in termini di economicità e conservazione dell'efficienza dei beni.

In applicazione del regolamento AIR e VIR dell'Autorità, il grado raggiungimento degli obiettivi regolatori sarà oggetto di apposita verifica di impatto della regolazione, da effettuarsi decorsi ventiquattro mesi dall'adozione delle linee guida in argomento.

2. Osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica

Nel corso della consultazione, svoltasi nel periodo 15 luglio – 15 settembre 2014, sono pervenuti n. 4 contributi inviati dall'Ance, da Intecent-ER, dalla Legacoop servizi e da Patrimoni Pa Net. Dall'analisi dei contributi sono emerse le osservazioni di seguito riportate.

1. Dalla consultazione è emersa una sostanziale condivisione riguardo al *set* di informazioni che, secondo l'Autorità, deve essere fornito sull'immobile oggetto del contratto al fine di permettere ai concorrenti la formulazione dell'offerta (vedi tabelle 1-4 allegate alle linee guida). In merito, accogliendo l'indicazione da parte di Legacoop Servizi, si è suggerito di inserire nella documentazione di gara anche le informazioni sullo stato manutentivo, concernenti, ad esempio, eventuali interventi recenti di ristrutturazione, rifacimento o sostituzione di parti e componenti, che possono essere utili al concorrente per formulare un'offerta consapevole.

2. Al fine permettere ai concorrenti di avere piena conoscenza dell'oggetto del contratto, è stata accolta l'indicazione di Intercent-ER e Legacoop Servizi di suggerire alle stazioni appaltanti l'obbligatorietà del sopralluogo. Ciò è in linea con quanto già affermato dall'Avcp nella determinazione n. 4/2012, che prevede la possibilità di inserire l'obbligatorietà del sopralluogo quando l'oggetto del contratto ha una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi.

3. E' stata segnalata la possibilità di utilizzare, oltre al criterio del c.d. *quid novi*, la quantità di manodopera impiegata come criterio distintivo tra servizi e lavori, inquadrando l'attività come servizi ogni qualvolta la manodopera risulti preponderante rispetto ai materiali e alle forniture. Si ritiene che la proposta, formulata da Patrimoni Pa Net, non possa essere accolta: la quantità di manodopera, infatti, non può essere considerata un elemento distintivo, considerato che assume un peso rilevante tanto nei servizi quanto nei lavori.

4. Da parte di Patrimoni Pa Net è stato osservato che, negli appalti misti con prevalenza di servizi rispetto ai lavori, la componente lavori non debba essere affidata ponendo a base di gara un progetto preliminare o definitivo, bensì indicando, puntualmente, le prestazioni richieste nel capitolato tecnico. In generale, si ritiene che la stazione appaltante non possa prescindere, tanto per i servizi quanto per i lavori, da una progettazione idonea ad individuare esattamente le prestazioni oggetto del contratto. Nel caso specifico, essendo i servizi l'oggetto prevalente del contratto, si ritiene che la parte lavori possa essere specificata mediante una dettagliata indicazione delle lavorazioni, fermo restando che le stazioni possono anche inserire nella documentazione di gara il progetto dei lavori, se disponibile.

5. E' stata segnalata come la distinzione delle lavorazioni in categorie prevalente e scorporabile/i, prevista per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, operi anche in un appalto di servizi in cui i lavori sono meramente accessori. Sul punto, tenendo conto di quanto osservato dall'ANCE nella consultazione, sulla base della corretta interpretazione della normativa in materia di qualificazione lavori, si condivide il principio secondo cui la suddetta distinzione operi anche in un appalto misto servizi/lavori, come anche la distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.

6. Con riferimento alla questione se al concorrente debba essere richiesta una classifica pari all'importo totale dei lavori previsti per l'intero periodo contrattuale oppure una classifica inferiore, da fissarsi in ragione della porzione di lavorazioni effettuate in ciascun anno/periodo, alcuni operatori (Ance e Patrimoni Pa Net) hanno espresso l'avviso che la seconda soluzione sarebbe quella più indicata anche per favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Se, da un lato, si potrebbe argomentare che la richiesta di una qualificazione commisurata alla quota-lavori da eseguire in ciascun anno sarebbe pertinente per prestazioni a carattere periodico-continuative, nelle quali l'affidatario spende solo una parte della sua capacità esecutiva, dall'altro, occorre rammentare che nel sistema di qualificazione dei lavori vige il principio secondo cui l'impresa deve essere qualificata per il complesso dei lavori appartenenti a ciascuna categoria di lavorazioni, indipendentemente dall'arco temporale nel quale le stesse saranno eseguite. In tal senso, si osservi che anche nell'esecuzione delle opere pubbliche non è richiesto al concorrente di spendere tutta la sua capacità in un determinato momento/periodo, atteso che le stesse sono solitamente realizzate in un arco di tempo, più o meno lungo. Pertanto, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'intero importo dei lavori previsti nel bando. Per quanto riguarda gli strumenti volti a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, restano fermi l'obbligo delle stazioni appaltanti di procedere alla suddivisione in lotti funzionali, nelle ipotesi e alle condizioni previste dall'art. 2, comma 1-*bis*, del Codice e la possibilità, per le imprese di minori dimensioni, di partecipare all'appalto con i vari strumenti previsti dal Codice e dal Regolamento (es. subappalto e raggruppamento temporaneo d'impresa, ecc.).

7. Intercent-ER ha segnalato l'opportunità di inserire il rispetto di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, più elevati rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 81/2008, tra i requisiti di partecipazione e non tra i criteri di valutazione dell'offerta. Al riguardo, nel condividere nella sostanza l'osservazione, si evidenzia che, sebbene la normativa consenta di stabilire requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice, le stazioni appaltanti devono avere la massima attenzione a non fissare criteri di accesso troppo stringenti. In merito, occorre osservare che l'adozione di particolari misure di sicurezza rientra tra le particolari condizioni di esecuzione di cui all'art. 69 del Codice e non tra i requisiti di partecipazione.

8. Sono stati accolti alcuni suggerimenti, formulati da Legacoop Servizi, in merito agli elementi di valutazione tecnica delle offerte. In particolare, nelle linee guida è stata prevista la possibilità di inserire tra i criteri tecnici la valutazione di risorse (es. personale/ore lavorate) aggiuntive che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio, nonché il rispetto di indicatori di tempestività dei singoli interventi di manutenzione rispetto a requisiti minimi fissati nel capitolato tecnico.

15A03554

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (*G.U.* n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato in particolare che il predetto comma 240 stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi;

Considerato inoltre che il successivo comma 241 prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato altresì che il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, prevedendo anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci;

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e vista altresì la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonché l'elenco delle regioni ammissibili, gli importi da trasferire dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 (2014/366/EU), come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014/2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*G.U.* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, che - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato ha preso atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 (*G.U.* n. 209/2014) - dell'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'ambito della «Cooperazione Territoriale Europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)*, del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) e della Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI);

Tenuto conto degli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 95 del più volte citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2014-2020 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonché di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

Viste le note del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale n. 4459 del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del 27 ottobre 2014 e la relativa documentazione allegata predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernenti la proposta di delibera per la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei relativi al periodo 2014-2020 e la programmazione degli interventi complementari di cui al richiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato;

Tenuto conto che nella seduta del 10 novembre 2014 questo Comitato ha approvato la suddetta proposta, subordinando - in considerazione della materia trattata - la formalizzazione della relativa delibera all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole sulla citata proposta di delibera, condizionandolo al recepimento di alcune osservazioni e istanze emendative presentate nel corso della seduta stessa;

Considerato che, tra l'altro, la Conferenza Stato-Regioni ha condizionato il proprio parere favorevole a che il Fondo di rotazione assicuri per la regione Campania un
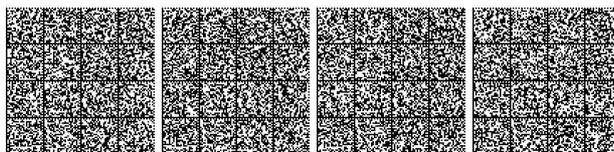
importo di 320 milioni di euro, quale riequilibrio finanziario delle risorse riprogrammate nell'ambito del Piano di Azione e coesione dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 7 agosto 2013, numeri 47 e 48 (*G.U.* n. 195/2013);

Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha pertanto presentato un aggiornamento della suddetta proposta, che recepisce gran parte delle istanze emendative formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, e in particolare la previsione che il Fondo di rotazione assicuri la copertura per il riequilibrio finanziario della Regione Campania;

Vista altresì la nota n. 5700 del 10 dicembre 2014, in cui il citato Sottosegretario con delega alla coesione territoriale ha espresso l'opportunità di sottoporre la proposta aggiornata all'esame del Comitato, in considerazione delle modifiche - anche di carattere sostanziale - formulate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nella proposta stessa;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta aggiornata, nei termini ivi indicati, che recepisce parzialmente le istanze espresse nel parere della Conferenza Stato-Regioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le relative osservazioni e prescrizioni;

Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla coesione territoriale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Criteri di cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito degli «Investimenti per la crescita e l'occupazione» per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai Fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo), al FEAD (Fondo europeo di aiuti agli indigenti), al Fondo per la YEI (Iniziativa per l'occupazione dei giovani), ai Programmi per la «Cooperazione territoriale europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)*, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale è assicurato, ai sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) richiamata in premessa, mediante il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (di seguito denominato Fondo di rotazione), nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata alla citata legge n. 147/2013, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*G.U.* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

1.1 Programmazione FESR e FSE (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo)

Il cofinanziamento nazionale a carico delle predette fonti è stabilito, per distinte aree territoriali e in coerenza con quanto definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, come di seguito indicato:

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pub-

blico è stabilito nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'area delle Regioni meno sviluppate, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario per la regione Campania di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 47 e 48 del 2013, nei limiti dell'importo di 320 milioni di euro. All'assegnazione di tali risorse in favore della Regione Campania si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione. Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per i programmi operativi della regione Campania, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale ovvero per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

1.2 Programmazione FEASR

Per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 55 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale percentuale è posta a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 39,50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quota nazionale pubblica eccedente la percentuale del 39,50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico dei bilanci delle medesime Regioni.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'even-

tuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 52 per cento della spesa pubblica totale, è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 56,88 per cento della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della Provincia Autonoma di Trento, per le quali il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 57,02 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente il 56,88 per cento della spesa pubblica totale (e il 57,02 per cento della spesa pubblica totale limitatamente alla Regione Liguria e alla Provincia Autonoma di Trento), è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni e Province Autonome.

1.3 Programmazione FEAMP

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAMP, il cofinanziamento nazionale pubblico è così definito:

per le misure relative allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura delle zone di pesca, nonché per le misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica di cui ai capi I, II, III, IV e VII del titolo V del Reg. UE n. 508/2014 citato in premessa, ad eccezione dell'art. 67, e per le misure relative alla piccola e media impresa (PMI) di cui al capo VIII del titolo V del predetto Regolamento il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per le misure gestite dallo Stato, mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento è a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure di controllo ed esecuzione di cui all'art. 76 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 10 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione della misura di cui alla lettera *e)* della predetta norma, per la quale il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente le predette percentuali è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative alla raccolta dati di cui art. 77 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 20 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale misura è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative al sostegno dell'aiuto di magazzinaggio di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 508/2014 non è previsto cofinanziamento nazionale pubblico.

1.4 Programmi per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAD (Fondo di aiuti europei in favore degli indigenti), il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

1.5 Iniziativa per l'occupazione Giovanile - Fondi YEI ed FSE

Per il Programma operativo nazionale YEI (Iniziativa per l'Occupazione Giovani), la spesa pubblica totale è finanziata nella misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI e nella misura del 37,5 per cento dal Fondo sociale europeo (FSE). Il restante 25 per cento di cofinanziamento nazionale pubblico è posto a totale carico del Fondo di rotazione.

1.6 Programmi della Cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA *II)* con autorità di gestione italiana, il cofinanziamento nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico dei privati, nei programmi in cui viene prevista.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresen-

tante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di audit, in base all'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1299/2013.
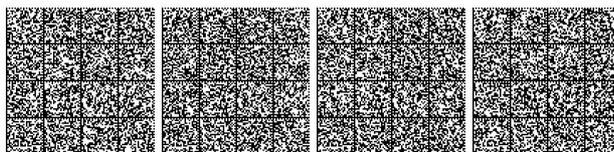
1.7 Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento nazionale dei Programmi europei 2014-2020, con la relativa ripartizione per programmi e per aree territoriali è indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Programmi di azione e coesione

Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking.

Tali interventi, che includono anche quanto in tema previsto dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del più volte citato Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata al bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

Le Amministrazioni interessate possono integrare la dotazione finanziaria dei programmi di azione e coesione come sopra definita, con l'attivazione di specifiche risorse a carico dei rispettivi bilanci.

Appositi programmi di azione e coesione a titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014/2020, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. Ulteriori programmi, nei limiti complessivi della dotazione del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle finalità di cui al presente paragrafo.

L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo.

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

I programmi di azione e coesione adottati dovranno comunque concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
con funzioni di presidente
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1136

ALLEGATO

Cofinanziamento con risorse nazionali dei Programmi europei 2014-2020:

FESR/FSE (incluso YEI), CTE e FEAD

importi in milioni di euro

Programmi operativi	Risorse del Fondo di rotazione	Risorse regionali
POR Regioni meno sviluppate	5.106,66	2.188,57
POR Regioni in transizione	666,19	285,51
POR Regioni più sviluppate	4.493,26	1.925,68
PON Regioni meno sviluppate	3.983,86	-
PON Regioni in transizione	386,17	-
PON Regioni più sviluppate	1.049,43	-
PO FEAD	118,76	-
PO CTE	200,61	-
Totale PO cofinanziati (a)	***16.004,94***	***4.399,76***
POR complementari	4.447,69	-
PON complementari	2.977,65	-
Totale PO complementari (b)	***7.425,34***	-
Totale cofinanziamento (a+b)	***23.430,28***	***4.399,76***
Riequilibrio finanziario Regione Campania	320,00	-
Totale risorse finalizzate	***23.750,28***	***4.399,76***
Risorse residue a disposizione	*249,72*	-
Totale generale	***24.000,00***	***4.399,76***

15A03556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA.

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, Via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it, il nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera n. 7 del 25 marzo 2015 e approvato dai Ministeri vigilanti, che modifica il precedente Regolamento pubblicato sulla *G.U.* n. 67 del 20 marzo 2012.

15A03703

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprenodale» multidose 0,3 mg/ml.

Decreto n. 67 del 4 maggio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0475/001/DC.

Medicinale veterinario BUPRENODALE multidose 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.

Titolare A.I.C.: società Dechra Limited, con sede in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW -UK.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Dales Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104561016.
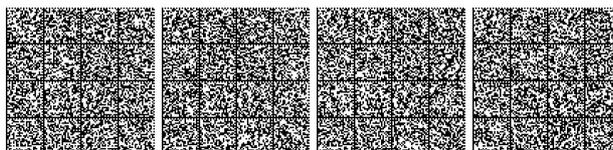
Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: buprenorfina 0,3 mg (come buprenorfina cloridrato 0,324 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti e cavalli NDPA.

Uso non consentito nei cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Indicazioni terapeutiche:

analgesia post-operatoria del cane e del gatto;

analgesia post-operatoria del cavallo, in combinazione con sedazione;

potenziamento dell'effetto sedativo dei farmaci a meccanismo d'azione centrale nel cane e nel cavallo.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Uso non consentito nei cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Medicinale veterinario compreso nella tabella dei medicinali - sezione A del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, con divieto di vendita al pubblico. La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che sostituisce ed annulla il decreto n. 34 del 19 marzo 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2014, ha efficacia immediata.

15A03562

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplital Vet», 200 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini, cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 259 del 22 aprile 2015

Medicinale veterinario AMPLITAL VET, 200 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini, cani e gatti.

Confezioni: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101546048.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati riguardano le seguenti sezioni del SPC e relativi punti degli altri stampati illustrativi, come di seguito indicato.

Sezione 3 - Forma farmaceutica

Sospensione iniettabile.

Sospensione biancastra tendente al giallino.

Sezione 6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario

Scatola di cartone contenente 1 flacone in vetro incolore di tipo II da 250 ml (riempito a 200 ml di sospensione) chiuso con tappo in gomma nitrilica e ghiera in alluminio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03563

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somnipron», 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Estratto del provvedimento n. 258 del 21 aprile 2015

Medicinale veterinario SOMNIPRON, 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Confezione: flacone da 10 ml (A.I.C. n. 104361011).

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L., Les Corts, 23, 08028 - Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0228/IB/001/G.

Si autorizza il sito Chemical Iberica PV, S.L. Ctra Burgos-Portugal, Km 256, Calzada de Don Diego, 37448 Salamanca - Spagna come sito responsabile della produzione, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito in sostituzione del sito Farma Mediterrania, S.L. - Spagna precedentemente autorizzato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strectis»

Estratto del provvedimento n. 234 del 14 aprile 2015

Medicinale veterinario: STRECTIS.

Confezioni:

«Strectis» soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 10-20 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 20-40 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 40-60 kg,

(A.I.C n. 104609).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0489/001-002-003-004-005/IB/003.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in:

«Duoflect» soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 10-20 kg;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 20-40 kg;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 40-60 kg.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 degli SPC e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate come di seguito indicato.

Denominazione del medicinale veterinario:

«Duoflect» soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg;

«Duoflect» spot-on solution for cats 1-5 Kg (BE, FR, DE, LU, ES, *UK)*;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg;

«Duoflect» spot-on solution for dogs 2-10 Kg and cats > 5 kg (BE, FR, DE, LU, ES, *UK)*;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 10-20 kg;

«Duoflect» spot-on solution for dogs 10-20 Kg (BE, FR, DE, LU, ES, *UK)*;

«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 20-40 kg;

«Duoflect» spot-on solution for dogs 20-40 Kg (BE, FR, DE, LU, ES, *UK)*;
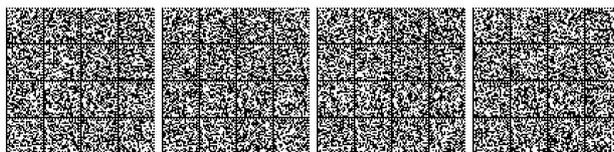
«Duoflect» soluzione spot-on per cani da 40-60 kg;

«Duoflect» spot-on solution for dogs 40-60 Kg (BE, FR, DE, LU, ES, *UK)*.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03565

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 34 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 ottobre 2014.

Con ministeriale n. 36/0006463/MA004.A007/AVV-L-117 del 15 aprile 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 34 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 ottobre 2014, concernente modifiche al regolamento per la disciplina delle sanzioni.

15A03559

Approvazione della delibera n. 187/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0006691/MA004.A007/GEO-L-113 del 20 aprile 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 187/2014 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2014, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

15A03560

Approvazione della delibera n. 78/14 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 19 dicembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0006509/MA004.A007/PSIC-L-60 del 16 aprile 2015, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 78/14 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 19 dicembre 2014, concernente l'introduzione, nel regolamento di assistenza, di un ulteriore capo VII relativo alla nuova forma di assistenza denominata «Contributo per la paternità e la genitorialità».

15A03561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» registrata con regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'AJPROL, con sede in Taranto - Via Duca degli Abruzzi, 21, e che la predetta Associazione possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del D.M. 14 ottobre 2013, n. l2511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Terre Tarentine» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«TERRE TARENTINE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
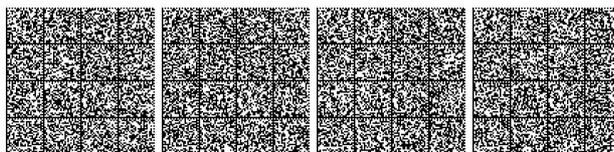
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili. Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idonei allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.

Il numero di piante per ettaro può variare a seconda della potenzialità produttiva del terreno, e comunque non può essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi. Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualità e della salubrità del prodotto.

Art. 5.

Produzioni e rese

La produzione massima di olive per pianta può essere di kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale. La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali. Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.

Art. 6.

Raccolta

Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrità delle drupe.

Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualità delle drupe.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche.

È ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C. La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare può essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo verde;

fluidità: media;

sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;

valore minimo del panel test: 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

Numero perossidi: < =12 Meq O_2/Kg;

K232: < =2,4;

K270: < =0,150;

acido linoleico: < =10%;

acido linolenico: < =0,9%;

acido oleico: > =70%;

valore campesterolo: < =3,5%;

trilinoleina: < =0,2%.

Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3. Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacità non superiore a litri 5. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto, nonché l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di ... dell'anno ...» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.

Art. 10.

Controlli

La verifica del rispetto del Disciplinare del prodotto olio extravergine d'oliva «Terre Tarentine» D.O.P., come richiesto dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/12, è effettuata dall'Autorità pubblica di controllo Camera di commercio di Taranto con sede in Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto - Tel. 099.7783311 - fax 0492 2109797 mail pat@ta.camcom.it

15A03532

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare n. 34135 del 5 maggio 2015, concernente: Chiarimenti in merito alle modalità di chiusura degli interventi, stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, per i programmi di investimento agevolati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013.

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe sono forniti chiarimenti in merito alle modalità di chiusura dei programmi d'investimento innovativi agevolati ai sensi del bando 29 luglio 2013, inerenti ai termini per l'ultimazione dei programmi e per la presentazione della rendicontazione finale delle relative spese sostenute dalle imprese beneficiarie.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

15A03557

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-111) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00